



**Osservatorio Tributario n. 5/2021
Settembre – Ottobre 2021**

**Rassegna di: Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza**

In evidenza

	<p>"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"</p> <p>Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146</p>
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	<p>"La conversione delle DTA tra operazioni straordinarie e cessione di crediti deteriorati"</p> <p>G. ALBANO, in La Gest. Straord. Impr. 5/2021</p>
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	<p>"Trasformazione delle DTA e consolidato: soggetto titolato e regime dei flussi compensativi"</p> <p>S. TRETTEL, ne II fisco 43/2021</p>
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	<p>Agevolazioni – DTA – Trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Chiarimenti.</p> <p>Ris. Agenzia delle entrate 7 settembre 2021, n. 57</p>
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	<p>Agevolazioni – Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni – Affrancamento derogatorio per le partecipazioni di controllo</p> <p>Prov. Agenzia delle entrate 30 novembre 2021, prot. n. 338266/2021</p>
IVA	<p>"Regime IVA delle somme pagate sulla base di transazioni"</p> <p>G. ESCALAR, in Corr. Trib. 11/2021</p>
VARIE	<p>"Tassazione dei redditi di natura finanziaria: principi e criteri direttivi troppo generici e indeterminati"</p> <p>G. CORASANITI, ne II fisco 42/2021</p>

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2021

Decreto Legge 30 settembre 2021, n. 132.	Pag. 1
Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146.	“ 1
Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561.	“ 2

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Svalutazione delle partecipazioni – Deduzione delle minusvalenze – Annualità accertabile. Cass., sez. trib. 9 settembre 2021, n. 24258.	“ 3
--	-----

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“ <i>Double relief</i> e credito per imposte estere” di V. MAIESE, R. MICHELUTTI e L. ROSSI.	“ 3
“Dividendi esteri e regimi fiscali privilegiati fra problemi permanenti e questioni di diritto transitorio”, di G. ROLLE, F. SCARFONE.	“ 4

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“DTA convertibili in crediti di imposta anche per più operazioni straordinarie, ma con attivo conteggiato una sola volta”, di G. ALBANO.	“ 5
“La conversione delle DTA tra operazioni straordinarie e cessione di crediti deteriorati”, di G. ALBANO.	“ 6
“L’abolizione del <i>Patent Box</i> e la nuova <i>super</i> deduzione delle spese sui beni immateriali”, di L. GAIANI.	“ 8
“Trasformazione delle DTA e consolidato: soggetto titolato e regime dei flussi compensativi”, di S. TRETTEL.	“ 9
Agevolazioni – DTA – Trasformazioni in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Chiarimenti. Ris. Agenzia delle entrate 7 settembre 2021, n. 57.	“ 10
Agevolazioni – Super ACE – Disposizioni attuative Provv. Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 238235.	“ 10
Agevolazioni – Lavori impatriati – Opzione per l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale – Contro esodati. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 settembre 2021, n. 594.	“ 11
Agevolazione – Regime degli impatriati – Soggetto che svolge in Italia attività di “ <i>smart working</i> ” per una società estera – Fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati Risp. Agenzia delle entrate 16 settembre 2021, n. 596.	“ 11

Agevolazioni – Regime degli impatriati – Dipendente di una società italiana che svolge l’attività lavorativa in “ <i>smart working</i> ” all’estero” Risp. Agenzia delle entrate 23 settembre 2021, n. 621.	Pag. 11
Agevolazioni – Casse di previdenza e fondi pensione – Redditi derivanti da “investimenti qualificati” in un fondo già istituito al 1° gennaio 2017 – Non imponibilità. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 ottobre 2021, n. 667.	“ 12
Agevolazioni – <i>Carried interest</i> – Requisito dell’investimento complessivo – Si applica ai soggetti che siano titolari di diritto patrimoniali rafforzati Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 ottobre 2021, n. 696.	“ 12
Agevolazioni – Periodo di esercizio dell’opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 ottobre 2021, n. 703	“ 12
Agevolazioni – <i>Carried interest</i> – Conversione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) in azioni ordinarie – Applicabilità del regime agevolato Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 ottobre 2021, n. 705.	“ 13
Agevolazioni – <i>Carried interest</i> destinati a manager che possiedono un investimento complessivo nel fondo inferiore all’1% - Non si applica il regime agevolato ex art. 60, DL 24/4/2017, n. 50 Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 ottobre 2021, n. 710.	“ 13
Agevolazioni – Trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) nell’ambito del consolidato nazionale – Chiarimenti. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 ottobre 2021, n. 728.	“ 14
Agevolazioni – ACE – Plusvalenze da conferimento di partecipazioni iscritte a conto economico – Irrilevanza. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2021, n. 732.	“ 14
Agevolazioni – Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni – Affrancamento derogatorio per le partecipazioni di controllo. Provv. Agenzia delle entrate 30 novembre 2021, prot. n. 338266/2021.	“ 14

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Accordi internazionali – CFC – Trasferimento della sede dal Lussemburgo alla Svizzera di una <i>holding</i> lussemburghese passiva detenuta da un soggetto italiano – Non imponibilità ai fini della <i>exit tax</i> . Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 ottobre 2021, n. 694.	“ 16
---	-------------

IRES

“Accordi di <i>cash pooling</i> : aspetti di <i>transfer pricing</i> ” di R. MONASTEROLO, P. BONARELLI.	“ 16
IRES – Riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali – Regime della riserva in sospensione di imposta – Affrancamento della riserva. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 539.	“ 17
IRES – Deduzione degli ammortamenti sospesi. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 607.	“ 17
IRES – Strumenti finanziari partecipativi (SFP) acquistati per il recupero dei crediti bancari – Disapplicazione del regime – Equiparazione alle azioni. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 ottobre 2021, n. 727.	“ 17

IRES – Cessione delle eccedenze a credito ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 – Controllante non residente – Ammissibilità.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 ottobre 2021, n. 743. **Pag. 18**

IRES – *Transfer pricing* – Finanziamenti infruttiferi infragruppo – Prezzo di libera concorrenza.
Cass., sez. trib. 12 ottobre 2021, n. 27636. **“ 18**

REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale – Interessi figurativi su finanziamenti infruttiferi - Imponibilità
Conclusioni Avvocato generale 30 settembre 2021, n. C-257/20. **“ 18**

Redditi di capitale – Proventi realizzati da fondi esteri provenienti da fondi immobiliari italiani – Esenzione da ritenuta.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 ottobre 2021, n. 652. **“ 19**

REDDITI DI IMPRESA

“*Exit tax* e regime della *participation exemption*”, di **M. BARGAGLI e G. SANNA.** **“ 19**

“Il *transfer pricing* interno: giustificazioni e criticità applicative”, di **M. DAMIANI.** **“ 20**

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Il luogo di produzione del reddito nello *smart working* “transfrontaliero” di **F. DELLI FALCONE.** **“ 21**

“Esclusi dalla proroga del regime degli impatriati i soggetti non iscritti all’AIRE” di **M. LEO.** **“ 21**

Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori residenti in Italia e distaccati all’estero – Prestazione effettuata in *smart working* – Applicazione retribuzione convenzionale – Esclusione.
Risp. Interpello Agenzia entrate 15 settembre 2021, n. 590. **“ 21**

Redditi di lavoro dipendente – Lavoro dipendente svolto da un soggetto non residente in Italia in *smart working* a causa dell’emergenza epidemiologica, invece che nel Paese estero.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 settembre 2021, n. 626. **“ 22**

Reddito di lavoro dipendente – Esercizio delle *stock option* – Svolgimento dell’attività nel *vesting period* - Rilevanza
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 ottobre 2021, n. 707. **“ 22**

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi – Integrazione del prezzo di una cessione di quote societarie – Trattamento fiscale
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 ottobre 2021, n. 686. **“ 23**

IVA

“Stop alla scomposizione tripartita del *sale and lease back*: all’orizzonte nuove criticità sul trattamento IVA?”, di **C. DE IESO** **“ 23**

“La cessione c’è o non c’è? L’amletico caso dell’IVA sulla cessione del bene oggetto di <i>sale and lease back</i> ”, di R. CORSO e P. MASPES .	Pag. 23
“La (ir)rilevanza ai fini IVA del <i>sale & lease back</i> ”, di S. BERNARDI e E. GRECO .	“ 23
“Regime IVA delle somme pagate sulla base di transazioni” di G. ESCALAR .	“ 24
“Le norme IVA in contrasto con la Direttiva o la <i>ratio legis</i> ” di R. RIZZARDI .	“ 24
“Regime IVA delle transazioni: corrispettivi rilevanti o risarcimenti?” di G. STANCATI .	“ 25
IVA – Servizi relativi alle attività di pagamento effettuate con carte di credito, carte pre-pagate, etc – Esenzione. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2021, n. 735.	“ 25

TRUST

“In pubblica consultazione lo schema di circolare sul trattamento fiscale del <i>trust</i> . Imposizione diretta e monitoraggio fiscale alla luce delle osservazioni dei principali <i>stakeholder</i> ” di E. MARVULLI .	“ 26
“ <i>Trust</i> e nuovi obblighi di monitoraggio fiscale alla luce della bozza di circolare sul <i>trust</i> ” di S. MASSAROTTO .	“ 28
“ <i>Trust</i> : spunti di riflessione alla luce dei recenti documenti di prassi dell’Agenzia” di A. VALENTE e I. VIOLA .	“ 29

VARIE

“Tassazione dei redditi di natura finanziaria: principi e criteri direttivi troppo generici e indeterminati” di G. CORASANITI .	“ 29
“Il regime fiscale dei redditi delle criptovalute conseguite dai privati>>” di G. ESCALAR .	“ 30

Decreto Legge 30 settembre 2021, n. 132: “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (in G.U. 30 settembre 2021, n. 234)

Il Decreto rinvia al 30 novembre 2021 (rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre 2021) il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo IRAP 2019 e al primo acconto IRAP 2020 (l'esenzione è stata prevista dall'art. 24, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. “Decreto Rilancio”).

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” in G.U. 21 ottobre 2021, n. 252)

Il Decreto, in vigore dal 22 ottobre 2021, contiene alcune misure urgenti in attesa della manovra di fine anno. Oltre ad alcune disposizioni in tema di lavoro, contiene norme in materia fiscale:

- si allunga a 150 giorni, in luogo dell'ordinario termine di 60 giorni, la notifica del termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'Agente non potrà agire per la riscossione;
- viene differito il termine di pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo a stralcio”. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021;
- per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione – che è durato dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa;
- vengono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta ricerca e sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura. Nello specifico, i beneficiari del credito possono ravvedersi in caso di indebito utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- viene prevista la sostituzione dell'attuale regime *Patent box* con la possibilità di esercitare un'opzione quinquennale per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dall'impresa. L'agevolazione consisterebbe in una maggiorazione del 90%, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai titolari di reddito impresa:

in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa;

a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei suddetti beni.

I soggetti titolari di reddito d'impresa potrebbero optare per l'applicazione delle nuove disposizioni e all'opzione avrebbe durata per cinque periodi d'imposta, sarebbe irrevocabile e rinnovabile. Viene inoltre precisato che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dovrebbe poi definire le modalità di esercizio di tale opzione.

Sarebbe poi previsto che i soggetti che esercitano tale nuova opzione non possano fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e innovazione di cui alla L. 160/2019.

La disciplina del *Patent Box* recata dal D.L. n. 146/2021 è stata successivamente modificata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). In particolare:

- è stata aumentata dal 90% al 110% la maggiorazione della deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo, escludendo dall'agevolazione i marchi e il *know-how*;

- l'agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il "Nuovo *Patent Box*" siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali comprese nell'ambito di applicazione della disciplina, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, con un *carry back* sino all'ottavo periodo di imposta precedente;
- le disposizioni in commento si applicano dal periodo di imposta 2021. È previsto un complesso regime transitorio volto ad assicurare il coordinamento con le opzioni esercitate (e ancora in essere) sulla base del "Vecchio *Patent Box*".

Si segnala inoltre che nel corso dell'iter di conversione in legge del Decreto in commento sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale dagli intermediari finanziari, attraverso la riformulazione dell'art. 15-*bis* del D.P.R. n. 642/1973 relativo al versamento dell'acconto di tale imposta.

La novella chiarisce anzitutto l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, per superare il previgente riferimento ai soggetti indicati nel D. Lgs. n. 87/1992 da tempo abrogato, specificando che la disposizione si applica a: a) la società Poste italiane S.p.a.; b) le banche; c) le società di gestione del risparmio; d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"); e) le società di intermediazione mobiliare; f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del citato TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico; g) le imprese di assicurazioni.

Inoltre, viene integrata direttamente nel D.P.R. n. 642 cit. la misura del versamento in acconto da effettuare entro il 16 aprile di ogni anno, stabilita pari al 100% dell'imposta liquidata per l'anno precedente (misura tuttavia già vigente a partire dal 2021 e seguenti in base ad altra disposizione ⁽¹⁾).

Per i soggetti sopraelencati costituiscono novità sostanziali:

- lo spostamento in avanti del termine per la presentazione della dichiarazione annuale che viene fissato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (anziché gennaio);
- il posticipo al 30 aprile (anziché febbraio) della scadenza per il versamento della prima rata bimestrale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561:
 "Individuazione della data di avvio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (in G.U. 11 novembre 2021, n. 269)

In attuazione dell'art. 30 del D.M. 106/2020, con il Decreto direttoriale è stata fissata al 23 novembre 2021 la data di operatività del RUNTS.

Da tale data avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri di settore alla data del 22 novembre, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti sono comunicati al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.

I dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 saranno comunicati al RUNTS dall'Agenzia delle entrate. Le modalità attraverso cui l'Agenzia effettuerà tale adempimento saranno definite con separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte delle ONLUS. L'Anagrafe delle ONLUS sarà definitivamente soppressa così come l'intera disciplina delle ONLUS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea, prevista dall'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017. Fino ad allora, la stessa resterà operativa limitatamente alla gestione dei procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al 22 novembre 2021.

Per gli enti diversi da ONLUS, ODV e APS, le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS potranno essere presentate dal 24 novembre 2021.

¹ Art. 82, comma 9, del D.L. n. 112/2008 come modificato dall'art. 1, comma 1128, della L. n. 145/2018.

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento – Svalutazione delle partecipazioni – Deduzione delle minusvalenze – Annualità accertabile

Cass., sez. trib. 9 settembre 2021, n. 24258, nel sito web www.eutekne.it.

Nel caso di specie la Suprema corte ha applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza 25 marzo 2021 n. 8500 secondo cui, in tema di svalutazione di partecipazioni è possibile accertare la deduzione della minusvalenza in relazione ad un anno successivo alla deduzione della prima quota, nonostante il primo sia ormai decaduto.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Double relief e credito per imposte estere”, di V. MAIESE, R. MICHELUCCI e L. ROSSI, in La Gest. Straord. Impr. n. 5/2021, pag. 60

L'articolo, premesso che per “trasferimenti ibridi” di strumenti finanziari si intendono (anche) quei trasferimenti transfrontalieri di titoli mediante i quali, agli effetti della tassazione sul reddito nei due diversi Stati di residenza delle controparti, il rendimento del titolo in oggetto (c.d. sottostante) è attribuito ad ambedue le parti da ciascuno Stato a causa di una diversa qualificazione dell'operazione nei due ordinamenti, approfondisce il nuovo regime “antielusivo” delle operazioni di “prestito di titoli” obbligazionari o atipici risultante dall'introduzione dell'art. 8, comma 5, del Decreto Legislativo n. 142/2018 (“Decreto ATAD”), che detta una speciale disciplina in merito al credito per imposte estere per i trasferimenti ibridi; inoltre, tratta del suo coordinamento con l'altrettanto speciale disciplina già contenuta nell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 461/1997 (come successivamente modificato, da ultimo, nel 2009, con il D.L. n. 5/2009).

Le due norme, infatti, contrastano lo stesso fenomeno elusivo – cd. *Double Relief* – cioè la previsione, per la stessa operazione, in ciascuno dei due Stati di residenza delle parti, di un credito d'imposta (di cui uno “interno” e l'altro “estero”) commisurato alla ritenuta applicata sul rendimento del titolo oggetto del prestito sottostante, come conseguenza della *doppia imputazione* del rendimento stesso, resa possibile dalla diversa qualificazione ai fini fiscali della stessa operazione da parte dei due Stati. L'elusione, quindi, consiste nell'utilizzo distorto di una disposizione diretta ad evitare la doppia imposizione (cfr., per l'Italia, l'art. 165 del TUIR) mediante l'appropriazione di un credito a fronte di una imposta (in genere, una ritenuta alla fonte) che, tuttavia, non è stata incamerata dal proprio Stato di residenza, per l'effetto di una duplicazione del credito. L'intervento del legislatore nazionale aveva comunque già previsto una norma antielusiva specifica che, come tale avrebbe potuto essere disapplicata mediante interpello, il che non sembrerebbe, invece, possibile con la norma comunitaria.

Si tratta, comunque, a detta degli AA. di due norme solo parzialmente sovrapponibili. L'art. 8 citato si applica solamente ai trasferimenti ibridi di obbligazioni e titoli simili o “atipici”, mentre l'art. 2

citato riguarda anche il mutuo garantito di titoli azionari e, più in generale, *“tutte quelle operazioni di reciproco impiego di capitali di natura obbligatoria che consentono di attribuire simultaneamente lo stesso rendimento del titolo sottostante a soggetti diversi”* come avviene anche nelle operazioni di “pronti contro termine”.

L'art. 8, c. 5, cit. stabilisce che *“il credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e l'onere finanziario relativo alle suddette operazioni”*. L'art. 2, c. 3, cit. stabilisce invece che il predetto credito deve essere in astratto fruibile in capo al dante causa (cedente a pronti o prestatore) onde essere da questi trasferito al cessionario a termine/prestatario del titolo.

Il coordinamento tra le due norme ed una lettura compatibile con il diritto comunitario (in particolare, il principio della libertà di movimento dei capitali), secondo gli AA., è possibile limitando il campo di applicazione dell'art. 2 cit. alle ipotesi in cui al dante causa soggetto non residente il credito non spetti in base alla normativa del proprio Stato di residenza.

Si applicherebbe, invece, la normativa attuativa della direttiva nell'ipotesi in cui il soggetto estero sia legittimato a fruire, nel proprio Stato di residenza, di un credito per imposte estere non dissimile da quello italiano, per cui eventuali fenomeni elusivi duplicativi del credito sarebbero perseguibili secondo il meccanismo dell'art. 8 cit. e/o il ricorso all'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente. Infatti, i fenomeni di duplicazione del credito d'imposta rientrano nel novero dei meccanismi transfrontalieri ad elevato rischio di elusione, oggetto di comunicazione obbligatoria dagli intermediari, dai professionisti e, al limite, dagli stessi contribuenti alle Autorità Fiscali di altri Stati comunitari in base alle discipline nazionali che attuano la direttiva UE denominata DAC 6 (cfr. il D.Lgs. n. 100 del 2020). (NM)

“Dividendi esteri e regimi fiscali privilegiati fra problemi permanenti e questioni di diritto transitorio”, di G. ROLLE e F. SCARFONE, in Fisc. e comm. Int. 11/2021, pag. 27.

Come noto, la parziale esclusione dei dividendi esteri è subordinata alla condizione che questi non si considerino provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. La nozione di regime fiscale privilegiato (RFP) è stata da ultimo modificata nel 2018, con effetto dal 2019, ed è diversa a seconda della misura della partecipazione detenuta nella società dalla quale i dividendi traggono origine. In caso di rapporto di controllo i regimi fiscali privilegiati sono individuati con il criterio del confronto tra i livelli di imposizione effettiva (estera vs italiana). In pratica sono “RFP” quelli che comportano una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che sarebbe stata applicata qualora i soggetti esteri fossero stati residenti in Italia (cfr. articolo 167, comma 4, lett. a), del TUIR). Nel caso, invece, il rapporto di partecipazione non raggiunga la soglia del controllo, il confronto va fatto sui livelli di imposizione nominali considerando quindi RFP quelli caratterizzati da un livello nominale di tassazione che risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (cfr. art. 47-*bis*, comma 1. lett. b), TUIR).

Sul tema si pongono due questioni: la prima è quella della gestione del regime transitorio e la seconda attiene al criterio di confronto fra i livelli di imposizione effettiva. Il criterio di confronto fra livelli di imposizione effettiva pone delicate questioni legate alle modalità di rilevazione dell'imposta estera e di calcolo dell'imposta virtuale italiana che sono poi quelle che si riscontrano nell'ambito della disciplina delle CFC e che formano oggetto di Provvedimenti amministrativi in corso di adozione, il cui testo è stato messo in consultazione sul sito dell'Agenzia delle entrate ⁽²⁾. In questo intervento l'A. analizza l'incidenza degli orientamenti delineati in tali provvedimenti sulla tassazione dei dividendi

Regime transitorio

Le norme di diritto transitorio avevano lo scopo di fornire, alla luce delle numerose variazioni intervenute fra il 2014 e il 2019, indicazioni in merito alla disciplina applicabile ad utili percepiti in vigenza di regole e circostanze di fatto diverse da quelle applicabili all'epoca della rispettiva maturazione. Per la gestione del periodo transitorio, considerate le diverse modifiche normative e interpretative succedutesi nel corso degli anni, a parere dell'A., la soluzione preferibile dovrebbe

² La circolare CFC è stata pubblicata in versione definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 27 dicembre 2021 (cfr. Circolare n. 18/2021). In pari data è stato pubblicato anche il provvedimento definitivo.

basarsi sul confronto dei dati (utile ante imposte e imposte estere) da effettuare con riferimento all'esercizio di maturazione.

Il confronto del livello di imposizione effettiva

Sul punto la bozza di circolare pubblicata dall'Agenzia in data 5 luglio 2021 richiama le istruzioni fornite in relazione alla disciplina della CFC cd. *non black list* introdotta nel 2010 che già prevedeva detto confronto. In primo luogo, l'A. apprezza il mutamento di indirizzo relativo alla quantificazione delle imposte pagate all'estero dalla società controllata. Al riguardo, mentre in passato l'Agenzia delle Entrate riteneva che dovessero essere prese in considerazione solo quelle dovute nello stato di residenza, la bozza di provvedimento consente di tener conto anche delle imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso purché adeguatamente documentate. In senso opposto, l'orientamento assunto con riferimento alle agevolazioni: mentre il provvedimento del 2016 consentiva di escludere gli effetti di agevolazioni di carattere "non strutturale" la bozza pubblicata il 5 luglio prevede invece che si tenga conto degli effetti di "qualsiasi agevolazione". Anche sul versante delle disposizioni relative alle differenze temporanee i nuovi citati documenti di prassi (in bozza) vanno in senso restrittivo. Infatti, ai fini del calcolo dell'*effective tax rate* viene specificato che sono irrilevanti non solo le variazioni non permanenti della base imponibile con riversamento certo e predeterminato, in base alla legge o per piani di rientro, ma vengono introdotte ipotesi di irrilevanza a seconda che si tratti di ETR estero o di ETR virtuale italiano. Nel calcolo dell'ETR estero, risultano irrilevanti le variazioni temporanee da riversamento non certo e predeterminato che abbiano dato luogo all'estero a un'imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio. Nell'ipotesi, invece, di ETR virtuale italiano sono irrilevanti le variazioni temporanee da riversamento non certo e predeterminato che avrebbero dato luogo in Italia a una deduzione anticipata dei componenti negativi di reddito o ad una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio. Tali diverse modalità di calcolo dell'ETR estero rispetto al *virtual tax rate* italiano non sembra, a parere dell'A., coerente con il dato letterale della norma che intende fornire attraverso l'emanazione del provvedimento una "modalità semplificata" di calcolo e non certo l'introduzione di un approccio di calcolo ben più complesso.

Diverse cose non sono chiare. In primo luogo, in alcuni stati esteri, in assenza del principio di derivazione, il reddito imponibile andrebbe ricostruito in una logica di doppio binario puro civilistico-fiscale, con la conseguenza che le eventuali variazioni temporanee da riversamento andrebbero ricostituite confrontando i dati delle dichiarazioni fiscali con i dati di bilancio della controllata estera. Inoltre, nel calcolo dell'ETR estero, non è chiaro se la valutazione sulla "natura" delle variazioni temporanee debba essere effettuata tenendo conto della legislazione dello Stato di insediamento della controllata estera ovvero secondo le norme italiane. Se, come sembra ragionevole, occorre fare riferimento alla legislazione estera, la differente qualificazione delle variazioni temporanee potrebbe provocare elementi distorsivi nel confronto tra gli ETR. A ciò si aggiunge l'ulteriore complessità di calcolo dell'ETR se la controllata aderisce a una forma di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento, ipotesi nella quale lo schema di Provvedimento, analogamente alle indicazioni del 2016, precisa che "assumono rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata".

Secondo l'A. si potrebbe ottenere una più efficace semplificazione sterilizzando tutte (e solo) quelle variazioni il cui riversamento non si verifichi "effettivamente" entro un periodo predeterminato. (WR)

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dottrina

"DTA convertibili in crediti 'imposta anche per più operazioni straordinarie, ma con attivo conteggiato una sola volta", di G. ALBANO, ne Il fisco 37/2021, pag. 3515

Con la risoluzione n. 57/E del 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a seguito di operazioni di aggregazione aziendale (fusione, scissione e conferimento di azienda), nei casi in cui il beneficiario abbia effettuato più operazioni straordinarie nel periodo di riferimento considerato dalla norma (per i soggetti solari, il periodo d'imposta 2021). In particolare, il chiarimento si riferisce alla previsione del comma 240 della Legge di bilancio 2021 secondo cui, indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, la disciplina si applica una sola volta per ciascun soggetto coinvolto. Al riguardo, superando il dato letterale della disposizione, l'Agenzia ritiene che le DTA siano convertibili in crediti d'imposta anche per più operazioni straordinarie realizzate dallo stesso soggetto nel periodo agevolato, precisando, però, che nel calcolare il tetto delle DTA trasformabili l'importo dell'attivo della società coinvolta in più operazioni si assumerà una sola volta e, pertanto, non potrà essere conteggiato nuovamente nelle operazioni successive.

L'A. riassume i tratti salienti dell'istituto, in particolare traccia i presupposti soggettivi ed oggettivi della disciplina di conversione delle DTA nelle operazioni di aggregazione, l'ambito temporale ed i requisiti. Si analizzano nel dettaglio le DTA convertibili e la questione della commissione cui è subordinata l'efficacia della trasformazione.

Tornando ai contenuti della risoluzione n. 57/E, l'Agenzia chiarisce che la disciplina in oggetto va applicata sia alle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgono due o più soggetti sia nel caso di più operazioni distinte deliberate entro il periodo di rilevanza dell'incentivo. In altri termini, il beneficio si applica sia nel caso in cui un soggetto incorpori altri 3 soggetti con un'unica operazione sia nel caso in cui l'operazione avvenga mediante tre operazioni distinte. Ciò si spiega col fatto che sarebbe illogico, ad esempio, ammettere al bonus un'operazione di fusione che coinvolge tre o più soggetti (Alfa, Beta e Gamma) senza garantire il medesimo trattamento al caso in cui la fusione avvenga in due momenti distinti (Alfa incorpora Beta e successivamente la società risultante dalla fusione incorpora Gamma). A questo punto occorre chiedersi quali siano le modalità di quantificazione del beneficio. Sotto tale profilo considerato che il limite delle DTA convertibili è parametrato agli attivi dei soggetti partecipanti, la risoluzione in commento chiarisce che in presenza di una sequenza distinta di aggregazioni che coinvolgono il medesimo soggetto la qualificazione delle DTA o meglio del *plafond* di DTA convertibili va effettuata considerando le diverse operazioni come operazione unitaria e dunque facendo partecipare gli attivi delle società coinvolte una sola volta al calcolo. Secondo la lettura dell'Agenzia, la previsione del comma 240 sarebbe quindi volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che in caso di più operazioni l'attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione.

In conclusione, secondo la risoluzione la disciplina è applicabile anche a più operazioni distinte approvate e deliberate nel corso del 2021 fermo restando che, ai fini della trasformazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo potrà concorrere una sola volta alla determinazione del *bonus* (WR)

“La conversione delle DTA tra operazioni straordinarie e cessione di crediti deteriorati”, di G. ALBANO, in La gest. Straord. Impr. 5/2021, pag. 20.

L'A. descrive l'istituto della conversione della DTA in crediti d'imposta quale strumento recentemente adottato dal legislatore per garantire liquidità alle imprese con la finalità di favorire il perseguimento di determinati obiettivi di politica fiscale (la crescita dimensionale attraverso processi di aggregazione aziendale ovvero la dismissione di crediti deteriorati). Si tratta, a parere dell'A., di uno strumento non nuovo nel nostro ordinamento tributario ma fruibile in presenza di determinati presupposti e in un orizzonte temporale limitato³. Viene sottolineato che nonostante si tratti di misure temporanee prossime alla scadenza, l'Amministrazione finanziaria non ha ancora fornito istruzioni sistematiche, limitandosi a pubblicare risoluzioni o risposte alle istanze di interpello.

La disciplina, introdotta dall'articolo 55 del Decreto Cura Italia, consente alle imprese di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA), relative a perdite fiscali ed eccedenze

³ Al riguardo, si precisa che la Legge di bilancio 2022 ha prorogato l'incentivo relativo alla trasformazione delle DTA in presenza di operazioni straordinarie a quelle deliberate entro il 30 giugno 2022 (cfr. L. n. 234/2021).

ACE, anche se non iscritte in bilancio, in presenza della cessione di crediti deteriorati da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2021. Tale conversione è consentita nel limite del 20% del valore dei crediti ceduti, con un tetto massimo di 2 mld di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ed è riferito alle cessioni complessive di tutte le società del gruppo.

La facoltà di conversione è condizionata all'esercizio dell'opzione e al pagamento del canone sulle DTA, disciplinato dall'art. 11 del D.L. n. 59/2016, per convertire le DTA di cui al D.L. n. 225/2010. Tale canone, ove dovuto, va corrisposto annualmente a decorrere dal 2021 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030 ed ammonta all'1,5% dell'importo delle DTA convertibili in credito d'imposta eccedente rispetto alle imposte versate.

L'incentivo alle aggregazioni aziendali, invece, è rivolto alle operazioni di scissione fusione e conferimento di azienda o di ramo d'azienda e consiste nella possibilità di trasformare in credito d'imposta, a fronte del pagamento di una commissione del 25%, le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate in capo ai partecipanti e non ancora utilizzate alla data di efficacia dell'operazione straordinaria. L'importo massimo che può essere trasformato è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o la scissione ma senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.

Sotto il profilo soggettivo, la conversione è riconosciuta in entrambe le discipline alle società che presentino perdite fiscali o eccedenze ACE non ancora computate a riduzione dell'imponibile, limitando apparentemente l'ambito di operatività dell'incentivo ai soli soggetti costituiti in forma societaria. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 98/2021, con riferimento alla disciplina della trasformazione delle DTA connessa alla cessione di crediti deteriorati, ha precisato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche tutti quei soggetti equiparati ai fini fiscali alle società di capitali, con la conseguenza che tale disciplina si applica anche nei confronti degli enti commerciali così come, logicamente, alle stabili organizzazioni di soggetti esteri. L'A. ritiene che tali conclusioni possano ritenersi valide anche con riferimento alla conversione delle DTA nelle aggregazioni aziendali considerata la sostanziale equivalenza nella formulazione normativa delle due discipline.

Entrambe le disposizioni poi non si applicano alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza. Si tratta di una limitazione assoluta nella disciplina della conversione delle DTA in presenza di cessione dei crediti, mentre per le trasformazioni in occasione di operazioni straordinarie sembra escludere dal beneficio le sole DTA maturate in capo alle società interessate allo stato di dissesto/insolvenza senza pregiudicare però l'accesso al bonus dell'operazione nel suo complesso. Anche quest'altro aspetto meriterebbe una conferma da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'A. passa poi ad analizzare le similitudini e le differenze sotto l'aspetto oggettivo delle due discipline ed in particolare analizza le DTA trasformabili nella disciplina del "Decreto Cura Italia" (bonus correlato alle cessioni di crediti deteriorati), secondo cui sono convertibili le imposte anticipate stanziata a fronte delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, fino a concorrenza del 20% del valore nominale dei crediti ceduti. In ogni caso i crediti ceduti rilevano fino all'ammontare di 2 mld di euro per ciascuna annualità. Il beneficio fiscale prescinde dall'entità del corrispettivo derivante dalla cessione dei crediti deteriorati come pure risulta irrilevante la circostanza che in precedenza i medesimi crediti siano stati in tutto o in parte svalutati con rilevanza fiscale. Inoltre, l'ammontare di DTA convertibili è parametrato al valore nominale e non al valore contabile o fiscale del credito. In questo contesto si era posto il dubbio se fossero rilevanti le sole cessioni idonee a determinare la *derecognition* del credito dal bilancio ovvero se si potesse tener conto anche di quelle che, non comportando l'integrale trasferimento di rischi e benefici, non consentissero di procedere alla *derecognition* contabile. Su questo punto le modifiche apportate dal D.L. n.104/2020 hanno chiarito che l'elemento determinante è che la cessione determini effetti traslativi dal punto di vista giuridico essendo irrilevante la *derecognition* del credito dal bilancio dell'impresa cedente; pertanto, come confermato da Assonime (cfr. Circolare n.7/2021), rilevano non soltanto le cessioni *pro-soluto* ma anche quelle *pro-solvendo*. Nell'ambito del *plafond* sopra delineato possono essere convertiti in credito d'imposta le DTA stanziata a fronte di perdite fiscali ed eccedenze ACE e non ancora computate a riduzione dell'imponibile. La trasformazione opera a partire dalla data di efficacia giuridica della cessione e a decorrere da tale data le perdite e le eccedenze ACE convertite non sono più utilizzabili ai fini della compensazione con gli imponibili futuri.

Nel *bonus* sulle operazioni straordinarie al contrario non è previsto un limite assoluto alle DTA convertibili. Infatti, l'importo massimo di DTA che può essere trasformato da un soggetto è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o scissione ma senza considerare il soggetto che presenta le DTA di importo maggiore. In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento ⁽⁴⁾.

In entrambi i casi (cessioni di crediti deteriorati o aggregazioni) la conversione spetta indipendentemente dalla circostanza che le DTA, riferibili esclusivamente a perdite fiscali ed eccedenze ACE, siano state iscritte in precedenza. Qualora non siano state scritte, la trasformazione in credito di imposta comporta l'imputazione a conto economico di un provento che non è tassabile per espressa previsione di legge. Tutte e due le discipline non prevedono un ordine di priorità tra perdite ed eccedenze ACE, con la conseguenza che l'impresa ha la facoltà di scegliere se e in che misura convertire ciascuna eccedenza e con quale priorità.

Da ultimo, a differenza delle cessioni di credito, che, come detto, comportano una trasformazione immediata delle DTA in credito d'imposta, la trasformazione in credito di imposta nel caso delle operazioni di aggregazione avviene in due distinti momenti: 1/4 (pari al 25% dell'importo) sono trasformate alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, scissione o conferimento e i restanti 3/4 (pari al 75%) al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data. Indipendentemente dal momento in cui si verifica la trasformazione le perdite e le eccedenze ACE a cui si riferiscono le DTA che si trasformano in credito di imposta non sono più utilizzabili da parte del soggetto che effettua la trasformazione.

Le due discipline divergono totalmente per quanto riguarda l'assolvimento degli oneri richiesti per accedere al meccanismo di conversione. La conversione subordinata alla cessione di crediti è condizionata dall'esercizio dell'opzione e dal pagamento del cd. canone DTA (ex art. 11, comma 1, DL 59/2016). In caso di esercizio dell'opzione, il canone va determinato e versato annualmente fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030. Laddove l'esercizio dell'opzione non sia già stato esercitato, questo deve avvenire con comunicazione via *pec* entro la chiusura dell'esercizio nel corso del quale sia stata perfezionata la cessione di crediti deteriorati.

Un aspetto specifico relativo alla disciplina delle conversioni di DTA in presenza di operazioni straordinarie attiene alla previsione del comma 240, della L. n. 178/2020, che prevede che ciascun soggetto possa applicare una sola volta l'incentivo, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda realizzate nel corso del 2021. Tale previsione aveva sollevato alcuni dubbi interpretativi, non essendo chiaro se in presenza di più operazioni straordinarie realizzate da una determinata società, nell'arco temporale rilevante, la conversione potesse essere sfruttata soltanto per un'operazione o se si potessero agevolare potenzialmente tutte. Andava poi chiarito come calcolare di tetto delle DTA convertibili. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nella recente risoluzione n. 57/2021, ha rilevato che la disciplina trova applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazioni che coinvolgano più di due soggetti. Inoltre, l'Agenzia ritiene che la medesima disciplina vada applicata nel caso di più operazioni distinte approvate o deliberate entro il periodo di rilevanza dell'incentivo. (WR)

“L’abolizione del *Patent Box* e la nuova *super deduzione delle spese sui beni immateriali*”, di L. GAIANI, ne Il fisco n. 43/2021, pag. 4107

L'articolo in commento tratta della abrogazione della disciplina opzionale che detassa per il 50% il reddito d'impresa e la base imponibile dell'Irap riconducibile al cd. *Patent Box* (di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, della Legge n. 190 del 2014) e della sua sostituzione, in chiave semplificatoria degli adempimenti per i contribuenti, con una diversa disciplina agevolativa opzionale, la cd. *super deduzione* (alias *bonus*, la cui misura è stata elevata dal 90% al 110% con la legge di bilancio 2022) dei costi di Ricerca & Sviluppo, rivolta anch'essa a stimolare la creazione di beni immateriali, utilizzati dall'impresa direttamente o indirettamente, con alcune differenze circa il perimetro applicativo e l'opportunità di cumulare, nel caso in cui le spese agevolabili coincidano – cfr. il DM 26 maggio 2020 – il beneficio con quello del “credito d'imposta” sulle medesime spese, di cui all'art. 1, commi da 198

⁴ Si segnala che l'art. 1, comma 70, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di Bilancio 2022”) ha introdotto il limite assoluto di 500 milioni di euro alle DTA trasformabili in caso di operazioni di aggregazione aziendale.

a 206, Legge n. 160 del 2019. Sia il *Patent Box* sia la super deduzione sono attivati dal contribuente mediante opzione di durata quinquennale espressa in dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, l'articolo tiene conto solo della stesura originaria recata dall'art. 6 del D.L. n. 146 del 2021 perché è stato redatto prima che la richiamata normativa, specie quella transitoria che, in dottrina, aveva suscitato numerosi dubbi e critiche, fosse riscritta e definita, prima in sede di conversione nella Legge n. del decreto 146 cit. e poi in sede di legge di bilancio 2022. Comunque, secondo l'A., il regime del *Patent Box* risultava abrogato già dal periodo d'imposta 2021, per cui "*l'applicazione del nuovo bonus dovrebbe altrettanto riguardare il periodo 2021 nella sua interezza*". (NM)

“Trasformazione delle DTA e consolidato: soggetto titolato e regime dei flussi compensativi”, di S. TRETTEL, ne Il fisco, 43/2021, pag.4114.

Con l'articolo 55 del D.L. n.18/2020 viene accordata alle imprese titolari di crediti deteriorati la facoltà di cedere a terzi i suddetti crediti e trasformare le imposte anticipate (stanziare a fronte di perdite fiscali o di eccedenze di rendimento nozionale ACE non ancora utilizzate, anche se non iscritte in bilancio) in crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione senza limiti, cedibili nell'ambito del gruppo di appartenenza oppure a favore di terzi o rimborsabili.

A parere dell'A., la formulazione normativa fin da subito suscitava alcune perplessità, in particolare: *i)* trascurava la possibile interrelazione dell'agevolazione con istituti opzionati quali il consolidato fiscale nazionale e la trasparenza fiscale; *ii)* la misura appariva il frutto di un'ibridazione, avendo legato la monetizzazione delle DTA ad un presupposto affatto nuovo ma allo stesso tempo mantenuto in vita aspetti procedurali che avevano già caratterizzato precedenti normative, legate a settori di attività e contingenze specifiche pertanto difficilmente mutuabili. Sul tema è intervenuta la risposta n. 728/2021, con la quale l'Amministrazione finanziaria, dietro richiesta di un contribuente, ha preso posizione in maniera inattesa su aspetti di assoluto rilievo della disciplina di favore, esaminando il caso in cui la società cedente i crediti deteriorati abbia aderito ad un consolidato fiscale. L'A. nel presente intervento esamina i contenuti del citato documento di prassi e delle ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni cui esso perviene.

I due quesiti che vengono presi in considerazione dall'A. vertono sull'identificazione del soggetto in capo al quale matura il credito d'imposta e sul regime da riservare ai flussi compensativi dovuti per la realizzazione delle condizioni necessarie affinché la trasformazione delle DTA possa compiersi.

Con riferimento al primo quesito, la società istante ipotizza che il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle DTA maturi integralmente in capo alla società che ha ceduto i crediti anche per la parte riferibile alle DTA relative alle perdite fiscali riportabili dalla *fiscal unit*, dando per scontato che la remunerazione delle perdite sulle quali possa contare per la trasformazione ricade nel regime dettato dall'articolo 118, comma 4, del TUIR. L'Agenzia rifiuta di aderire alle soluzioni interpretative prospettate dal contribuente e sostiene che il credito d'imposta vada riconosciuto al soggetto che ha prodotto la perdita stessa essendo, come precisato, la trasformazione delle DTA su perdite equiparabile ad una qualsiasi forma di utilizzo delle perdite. In definitiva, l'Agenzia sostiene che la titolarità del credito debba essere attribuita a ciascuna società che ha prodotto le perdite successivamente attratte dalla *fiscal unit*. Inoltre, sulla base di quelle che l'A. definisce come ragioni di ordine logico sistematico, l'Agenzia stabilisce che le prime perdite ed eccedenze ad essere sacrificate in vista della trasformazione debbano essere quelle originate e trasferite dalla medesima società cedente i crediti, per poi attingere, in caso di incapienza, a quelle trasferite da altri soggetti aderenti. In coerenza con tali conclusioni, l'Agenzia ritiene che non vi sia alcun problema fiscale in relazione ai flussi compensativi considerato che non emergeranno, nel senso espresso dall'istante, "somme in contropartita" da corrispondere per vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti nell'ambito del consolidato fiscale.

A parere dell'A. i chiarimenti dell'Agenzia non solo sono stati emanati con notevole ritardo, ma presentano alcune contraddizioni. In primo luogo, sembrano contraddire il tenore letterale della norma considerato che l'art. 44-*bis* del D.L. n. 34/2019, imputa alla società cedente i crediti deteriorati il diritto a trasformare le DTA in credito d'imposta. In seconda istanza, appare in contrasto con la *ratio* ispiratrice della disposizione, così come declinata nella relazione illustrativa. Infatti, quest'ultima chiarisce che la norma "anche per ridurre gli oneri di cessione, introduce la possibilità di trasformare in credito di imposta le DTA riferite a taluni componenti". Tale obiettivo diventerebbe

difficoltoso da raggiungere laddove la rilevazione del credito d'imposta spettasse al soggetto che ha generato le perdite ma non al titolare dei crediti ceduti. Infine, tali chiarimenti rischiano di entrare in contrasto con gli accordi di consolidamento medio tempore conclusi, le cui clausole, scritte in un periodo piuttosto lungo di vuoto interpretativo, potrebbero disporre diversamente con riguardo all'ordine di consumazione delle perdite sorte in vigenza di quel regime.

L'A. auspica che l'Agenzia riveda le sue posizioni in senso più favorevole al contribuente o comunque ritiene necessario che la stessa salvaguardi i contribuenti che si siano comportati in modo difforme ma pur sempre rispettoso dei principi che governano l'istituto del consolidato fiscale. In tal modo si eviterebbe di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso e soprattutto si eviterebbe l'addebito di sanzioni che – per quanto miti – risulterebbero del tutto ingiustificate. Sarebbe, inoltre, opportuno che ai verificatori venissero impartite precise istruzioni tese ad evitare che in ipotesi di utilizzo di perdite altrui possa contestarsi al cedente i crediti deteriorati l'utilizzo di crediti d'imposta non spettanti o, peggio ancora, inesistenti. A parere dell'A., inoltre, andrebbe precisato in tempi rapidi che l'interpretazione resa opera tassativamente solo con riguardo alle cessioni di crediti giuridicamente perfezionate a partire dal 18 ottobre 2021, data di pubblicazione della citata risposta n. 728/2021. (WR)

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – DTA – Trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Chiarimenti.

Ris. Agenzia delle entrate 7 settembre 2021, n. 57, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risoluzione afferma che la disciplina della trasformazione delle DTA a seguito di operazioni di aggregazione aziendale si applica anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgono più di due soggetti, nonché nel caso di più operazioni distinte approvate o deliberate entro il 31 dicembre 2021.

Detta affermazione va comunque coordinata con il disposto del comma 240 dell'art. 1 della L. 178/2020, in base al quale indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate, le disposizioni agevolative possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto beneficiario dell'operazione.

In termini operativi, tale vincolo, secondo l'Agenzia, esplica i suoi effetti in termini di quantificazione del beneficio, dovendo essere interpretato nel senso per cui, indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio concesso dalla disciplina si debba quantificare considerando le operazioni come un'operazione di aggregazione unitaria, in cui gli attivi dei soggetti coinvolti partecipano una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili.

Agevolazioni – Super ACE – Disposizioni attuative

Prov. Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 238235, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Con il provvedimento è stata data attuazione alle disposizioni dell'art. 19, D.L. n. 73/2021 sulla c.d. "Super ACE".

Detto provvedimento regola le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute ad effettuare all'Agenzia stessa al fine di utilizzare il credito di imposta riveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021.

L'agevolazione, come si ricorda, si sostanzia non solo in una diversa modalità di calcolo dell'ACE (con un rendimento nozionale del 15% in luogo dell'1,3%, e senza ragguagli ad anno per i versamenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti), ma anche nella possibilità di fruire il beneficio fiscale sotto forma di credito d'imposta utilizzabile nel modello F24.

Nel contesto della "Super ACE" gli incrementi rilevanti sono limitati a 5 milioni di euro (l'eccedenza è, invece, agevolata con l'ACE "ordinaria") e il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF e IRES.

Le disposizioni attuative:

- fissano al 20 novembre 2021 il termine iniziale per l'invio all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni nelle quali si indica il credito da utilizzare in compensazione;
- concedono un lasso di tempo sino a 30 giorni perché l'Agenzia comunichi l'accettazione o il diniego;
- prevedono l'utilizzo di modalità esclusivamente telematiche per l'invio delle comunicazioni;
- prevedono le attestazioni antimafia per i crediti di importo superiore a 150.000,00 euro.

Viene confermato indirettamente che l'agevolazione spetta anche alle *holding*, siano esse "finanziarie" o "non finanziarie" e che l'agevolazione sia da determinarsi sugli incrementi di capitale, senza considerare eventuali effetti di "sterilizzazione", quali la rettifica per gli "investimenti in titoli".

Agevolazioni – Lavoratori impatriati – Opzione per l'estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale – Contro-esodati.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 settembre 2021, n. 594, nel sito web www.eutekne.it.

La risposta fornisce chiarimenti in merito ai requisiti richiesti ai cd. "contro-esodati" per prolungare di ulteriore cinque anni il regime dei cd. vecchi impatriati.

Tale facoltà è prevista dall'art. 5, comma 2-*bis*, del DL 34/2019 il quale stabilisce che, per accedere a tale beneficio, i soggetti interessati devono essere stati iscritti all'AIRE o essere cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, devono aver trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e devono essere già beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

L'Agenzia osserva come il citato art. 5 non contenga alcuna limitazione soggettiva all'esercizio dell'opzione e pertanto in presenza di tali circostanze, non sussistono preclusioni all'esercizio dell'opzione da parte dei c.d. contro-esodati.

In merito al requisito dell'iscrizione all'AIRE, l'Agenzia conclude che risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di proroga i cittadini italiani non iscritti all'AIRE. Si tratta, tuttavia, di un requisito formale non richiesto dalla norma agevolativa primaria per l'accesso al regime degli impatriati (art. 16, comma 5-*ter* del D.lgs. 147/2015).

Da ultimo, si segnala che, la risposta nega l'accesso alla proroga ai contro-esodati che svolgano un'attività che comporti la produzione di un reddito di impresa.

Agevolazione – Regime degli impatriati – Soggetto che svolge in Italia attività in "smart working" per una società estera – Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 settembre 2021, n. 596, nel sito web www.eutekne.it

Possono beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati anche le persone che si trasferiscono in Italia ed effettuano da remoto prestazioni in favore della stessa società estera con la quale intrattenevano, in presenza, il rapporto nell'altro Stato.

Agevolazioni – Regime degli impatriati – Dipendente di una società italiana che svolge l'attività lavorativa in "smart working" all'estero.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 settembre 2021, n. 621, nel sito web www.eutekne.it.

La risposta conferma che, per le prestazioni in regime di *smart working*, il reddito di lavoro dipendente si considera prodotto nello Stato in cui la persona è fisicamente presente, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro.

Conseguentemente – ed è questo il caso esaminato – ove la persona lavori fisicamente in Italia per soli 76 giorni, e operi da un altro Stato da remoto per i rimanenti giorni lavorativi con lo stesso datore di lavoro, non possono competere le agevolazioni per gli impatriati, vincolate alla prestazione dell'attività in via prevalente sul territorio italiano.

Ciò vale anche se il trasferimento temporaneo nell'altro Stato è determinato da *policy* aziendali dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Agevolazioni – Casse di previdenza e fondi pensione – Redditi derivanti da “investimenti qualificati” in un fondo già istituito al 1° gennaio 2017 – Non imponibilità.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 ottobre 2021, n. 667, nel sito web www.eutekne.it.

L’Agenzia delle entrate si è espressa sul regime di non imponibilità dei redditi derivanti dai cd. “investimenti qualificati” posti in essere dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione.

Tale agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti dagli investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del D.Lgs. 252/2005.

Le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono destinare “somme fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente” agli investimenti qualificati individuati dalla L. 232/2015, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

La verifica della condizione della “prevalenza” dell’investimento nei suddetti strumenti finanziari deve risultare dal relativo regolamento di gestione dell’OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, dalla documentazione d’offerta.

Non possono beneficiarie del regime di esenzione gli investimenti qualificati effettuati prima del 1° gennaio 2017, in quanto si richiede che si tratti di “nuovi” investimenti.

Ai fini dell’agevolazione, l’investimento qualificato tramite un OICR rileva anche nel caso in cui sia stato effettuato in anni antecedenti all’entrata in vigore della L. 232/2016, limitatamente ai richiami avvenuti successivamente a tale data, sempreché la politica di investimento ai fini della disciplina fiscale in commento risulti dal regolamento di gestione dell’OICR, altrimenti occorrerà fare riferimento ai richiami avvenuti successivamente alla data di adeguamento del predetto regolamento.

Nel caso analizzato dalla risposta la fase di investimento del Fondo e dei relativi richiami si è conclusa nel 2019, mentre il regolamento è stato modificato nel 2020 per renderlo compatibile con il regime previsto dall’art. 1, commi 88-96 della L. 232/2016.

Ne consegue che i redditi derivanti dall’investimento nel Fondo effettuati prima di tale modifica non possono beneficiare dell’agevolazione.

Agevolazioni – *Carried interest* – Requisito dell’investimento complessivo – Si applica ai soggetti che siano titolari di diritti patrimoniali rafforzati

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 ottobre 2021, n. 696, nel sito web www.eutekne.it.

In merito al requisito dell’impegno di investimento minimo da parte dei titolari di diritti patrimoniali rafforzati per beneficiare del regime agevolato dei c.d. *carried interest* ex art. 60 del D.L. n. 50/2017, l’Agenzia delle entrate osserva che la norma si riferisce ai soli dipendenti e amministratori sottoscrittori di azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati e non anche a tutti coloro che, seppur aventi il citato *status* lavorativo, siano sottoscrittori di sole azioni ordinarie. In altre parole, l’ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati rileva, ai fini del computo del limite dell’1% dell’investimento complessivo, solo per coloro che siano titolari di diritti patrimoniali rafforzati.

Agevolazioni – Periodo di esercizio dell’opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 ottobre 2021, n. 703, nel sito web www.eutekne.it.

Nella risposta, l’Agenzia delle entrate torna sul tema della proroga del regime dei c.d. “vecchi” impatriati, prevista dall’art. 5, comma 2-*bis*, del DL 34/2019, precisando che l’opzione per estendere di ulteriori cinque anni l’agevolazione può essere esercitata solamente una volta decorso il primo quinquennio agevolato.

Nel riepilogare i requisiti di accesso alla proroga, l’Agenzia ribadisce come risultino esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione i cittadini italiani che non siano stati iscritti all’AIRE.

In merito al periodo di esercizio dell'opzione, l'Agenzia precisa poi che quest'ultima non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, dal momento che, nel caso di specie, l'anno 2023 rappresenta il periodo di imposta in cui si conclude il primo quinquennio agevolato (2019-2023), l'opzione dovrà essere esercitata, al ricorrere dei requisiti di legge, a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024 (con efficacia per il quinquennio 2024-2028).

In sintesi, a regime, l'opzione per la proroga dei cd. vecchi impatriati va esercitata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

Agevolazioni – Carried interest – Conversione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) in azioni ordinarie – Applicabilità del regime agevolato

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 ottobre 2021, n. 705, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia delle entrate ha ammesso l'applicazione del regime agevolato dei *carried interest* ex art. 60 del D.L. n. 50/2017 in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) e di conversione dei medesimi in azioni ordinarie.

In particolare, si considera l'operazione di conversione degli SFP in azioni ordinarie a seguito del verificarsi di un "evento di liquidità" come corresponsione in natura di un reddito di capitale.

Ne consegue che in occasione della conversione degli SFP in azioni ordinarie, si verifica in capo alla società emittente, in qualità di sostituto d'imposta, l'obbligo di operare la ritenuta nella misura del 26% ex art. 27, comma 1, del DPR 600/73.

La successiva cessione delle azioni ordinarie ricevute in sede di conversione rileva ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*) del TUIR.

Agevolazioni – Carried interest destinati a manager che possiedono un investimento complessivo nel fondo inferiore all'1% - Non si applica il regime agevolato ex art. 60, DL 24/4/2017, n. 50

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 ottobre 2021, n. 710, nel sito web www.eutekne.it.

Per i manager e dipendenti, l'extra rendimento derivante dai *carried interest* viene qualificato come reddito di capitale o reddito diverso di natura finanziaria se:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato;
- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo minimo di 5 anni o fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Nel caso di specie il requisito dell'impegno minimo all'investimento non risulta integrato. Pertanto, la qualificazione fiscale dei proventi derivanti quali reddito di capitale o diverso non opera *ope legis* e, conseguentemente, si rende necessaria un'analisi delle caratteristiche dell'investimento ai fini dell'individuazione della natura reddituale dei proventi.

Viene sottolineato come nella valutazione dell'investimento assuma particolare rilievo la circostanza che le stesse siano state sottoscritte anche da investitori diversi dai manager.

Inoltre, viene evidenziata l'assenza di clausole di good/bad leadership, volte a condizionare il riconoscimento dell'extra rendimento all'esistenza di un rapporto lavorativo nonché l'assenza di clausole in funzione delle quali, alla risoluzione del rapporto di lavoro del manager consegua un diritto in capo all'emittente o agli altri soci di riacquistare le quote del manager uscente, limitandone così la possibilità di mantenere l'investimento.

Muovendo da queste considerazioni, quindi, l'Agenzia conclude che i proventi in esame non abbiano la funzione di integrare la retribuzione ordinaria, costituendo invece una modalità di remunerazione del capitale investito inquadrabile tra i redditi di capitale o tra i redditi diversi.

Agevolazioni – Trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) nell’ambito del consolidato nazionale – Chiarimenti.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 ottobre 2021, n. 728, nel sito web www.eutekne.it.

In merito al soggetto in capo al quale matura il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di DTA, subordinata alla cessione di crediti deteriorati, limitatamente alla parte di eccedenze ACE e di perdite formatesi anteriormente all’adesione al regime del consolidato, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle DTA dev’essere riconosciuto alla società che ha ceduto i crediti e che ha originato le perdite.

Per la parte riferibile alle DTA relative alle perdite fiscali complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante, la trasformazione delle perdite in credito d’imposta rappresenta una forma di utilizzo della perdita al pari di quanto avviene nell’ambito del consolidato quando le stesse perdite vengono utilizzate per compensare gli utili prodotti da altri soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo. Ne consegue che, così come il soggetto che apporta la perdita iscrive le DTA e viene remunerato per l’utilizzo/la consumazione della perdita nell’ambito del consolidato, allo stesso modo il credito d’imposta dev’essere riconosciuto al soggetto che ha prodotto la perdita stessa essendo la trasformazione delle DTA su perdite equiparabile a una forma di utilizzo della perdita.

In definitiva, la titolarità del credito dev’essere attribuita a ciascuna società che abbia prodotto le perdite successivamente attratte dalla *fiscal unit*. L’Agenzia afferma che ragioni di ordine logico-sistematico inducono a ritenere che, ai fini della trasformazione, debbano essere prioritariamente consumate le perdite apportate dalla società che ha effettuato la cessione del credito e successivamente quelle degli altri soggetti aderenti alla tassazione consolidata.

Agevolazioni – ACE – Plusvalenze da conferimento di partecipazioni iscritte a conto economico – Irrilevanza.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2021, n. 732, nel sito web www.eutekne.it.

La norma contenuta nell’art. 5, comma 8, lett. b) del D.M. 3 agosto 2017, secondo cui non possono essere computate nella base ACE le riserve costituite con le plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende o di rami d’azienda, deve essere estesa alle riserve costituite con le plusvalenze derivanti dal conferimento di partecipazioni, stante la sostanziale analogia tra le due fattispecie sotto il profilo contabile.

Agevolazioni – Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni – Affrancamento derogatorio per le partecipazioni di controllo.

Prov. Agenzia delle entrate 30 novembre 2021, prot. n. 338266/2021, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il provvedimento riguarda la possibilità di affrancamento derogatorio per i maggiori valori fiscali delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie e riferibili ad avviamento, marchi di impresa ed altre attività immateriali.

Nello specifico il nuovo provvedimento abroga il precedente provvedimento direttoriale del 6 giugno 2014 e illustra nel dettaglio l’ambito di applicazione, la base imponibile e l’ambito temporale di applicazione, soffermandosi sugli effetti dell’esercizio dell’opzione in termini di deduzioni del valore affrancato dell’avviamento e dei marchi di imprese.

Si ricorda che l’art. 1, commi 81-82, della L. 205/2017 ha esteso il regime di affrancamento derogatorio, alle partecipazioni in controllate non residenti, anche senza stabile organizzazione.

Nelle motivazioni del provvedimento si legge che, stante la *ratio* espressa dal legislatore di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, nell’ambito del divieto devono coerentemente rientrare anche la deduzione degli ammortamenti relativi ai valori fiscali delle attività immateriali assunti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP dai soggetti che trasferiscono la sede nel territorio dello Stato anche all’esito di operazioni straordinarie.

Il regime di affrancamento “derogatorio” prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% da versare in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

La deduzione di cui all’art. 103 del TUIR e agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 del valore affrancato dell’avviamento e dei marchi d’impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall’imputazione al conto economico, a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

La deduzione di cui all’art. 103 TUIR e agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 delle altre attività immateriali, comprese quelle a vita utile definita, può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico, a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui al regime dell’imposta sostitutiva, inclusa la trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio a seguito dell’esercizio dell’opzione medesima, qualora la relativa contabilizzazione sia ammessa in applicazione di corretti principi contabili s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi di impresa e le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato, perfezionati anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Conseguentemente, tra l’altro:

- il valore dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali affrancato con il regime dell’imposta sostitutiva si considera fiscalmente non riconosciuto; la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si intendono revocati tiene conto della loro rideterminazione;
- gli ammortamenti fiscali *medio tempore* operati sono recuperati mediante variazioni in aumento extracontabili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si intendono revocati;
- l’imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi dovute con riferimento al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si intendono revocati;
- il credito d’imposta riconosciuto per effetto della trasformazione – ai sensi dell’art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010 - delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, qualora la relativa contabilizzazione sia ammessa in applicazione di corretti principi contabili, è riversato entro trenta giorni dal momento in cui gli effetti dell’opzione si intendono revocati, per la parte già utilizzata, e maggiorato degli interessi moratori calcolati al tasso legale decorrenti dalla medesima data, secondo le modalità previste dal Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si intendono revocati, tiene conto della rideterminazione del credito d’imposta.

L’esercizio dell’opzione per qualunque regime di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsto dalle norme tributarie, nonché l’esercizio dell’opzione per il regime di cui all’art. 23, commi da 12 a 15, del D.L. n. 98 del 2011 e di cui all’art. 20 del D.L. n. 201 del 2011, precludono la possibilità – con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali – di optare per il regime dell’imposta sostitutiva e l’esercizio dell’opzione per quest’ultimo preclude – con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali – l’esercizio dell’opzione per i predetti regimi.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato, in un’unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in cui l’operazione ha avuto efficacia giuridica.

In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione, per ciascuna delle ipotesi in relazione alla quale si è proceduto all’esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento.

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Prassi Amministrativa

Accordi internazionali – CFC – Trasferimento della sede dal Lussemburgo alla Svizzera di una *holding* lussemburghese passiva detenuta da un soggetto italiano – Non imponibilità ai fini della *exit tax*.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 ottobre 2021, n. 694, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia ha chiarito che:

- il trasferimento di sede in un altro Stato estero da parte di una CFC deve essere considerato alla stregua di un cambiamento di regime fiscale della società stessa;
- occorre verificare se nello Stato estero di destinazione la CFC continui a integrare le condizioni di applicazione dell'art. 167 del TUIR, qualora questa sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo.

Alla luce di quanto sopra l'Agenzia precisa altresì che l'art. 166 del TUIR non si applica in sede di determinazione del livello impositivo virtuale italiano della società, nell'ambito del c.d. *tax rate test* di cui all'art. 167, comma 4, lett. a) del TUIR e, allo stesso modo, l'art. 166 del TUIR non rileva in sede di tassazione per trasparenza della controllata estera.

IRES

Dottrina

“Accordi di *cash pooling*: aspetti di *transfer pricing*” di R. MONASTEROLO, P. BONARELLI, in Fisc. comm. Int. 10/2021, pag. 26

Il ricorso a strutture di *cash pooling* è piuttosto diffuso presso i gruppi multinazionali, al fine di ottenere un'efficiente gestione della liquidità attraverso l'aggregazione, a livello di un unico conto corrente, dei saldi dei conti delle singole società del gruppo che aderiscono al sistema.

Nel febbraio del 2020, l'OCSE ha pubblicato il Rapporto finale che illustra l'applicazione del principio di libera concorrenza alle principali transazioni finanziarie.

Nell'ambito del Rapporto, si forniscono, fra l'altro, alcune indicazioni specifiche con riferimento ai rapporti di gestione centralizzata della liquidità, ovvero agli accordi di *cash pooling*.

Quali che siano le possibili forme di un accordo di *cash pooling* e quali che siano le specifiche modalità attuative, tale accordo va inquadrato nel novero dei sistemi di gestione della liquidità a breve termine.

In quest'ottica, lo strumento che tipicamente viene considerato come *benchmark* per determinare la remunerazione di mercato spettante ai soggetti che trasferiscono saldi attivi o passivi al *pool*, con ciò maturando posizioni creditorie e debitorie, è il deposito bancario.

Tornando alla natura di breve termine che l'OCSE attribuisce tipicamente agli accordi di *cash pooling*, tale caratteristica impone di verificare se concretamente, avendo riguardo alle modalità di attuazione dell'accordo, le posizioni di debito e di credito originate dai trasferimenti di liquidità da e verso il *pool*, siano effettivamente gestite sempre con un orizzonte temporale di breve termine.

Qualora ciò non fosse, qualora cioè l'accordo nominalmente di *cash pooling* si traduca nella pratica in un sistema inteso ad erogare finanziamenti di medio-lungo termine, occorrerà valutare se l'accordo non debba essere riqualificato, in un'ottica di *transfer pricing*, in coerenza con i termini sostanziali della sua effettiva attuazione.

L'OCSE pone enfasi sull'importanza di esaminarne i rischi economicamente significativi riconducibili all'accordo di *cash pooling* prima di intraprendere l'esercizio teso a determinare l'adeguata remunerazione del *cash pool leader* e dei *cash pool participants*. Tali rischi possono includere rischi di liquidità e rischi di credito, che dovrebbero essere analizzati tenendo conto della natura di breve termine delle posizioni creditorie e debitorie nell'ambito dell'accordo stesso. (EM)

Prassi Amministrativa

IRES – Riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali – Regime della riserva in sospensione di imposta – Affrancamento della riserva.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 539, nel sito web www.eutekne.it.

La base imponibile – da assumere per la determinazione dell'imposta dovuta in caso di affrancamento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione – deve essere considerata al lordo dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione.

IRES – Deduzione degli ammortamenti sospesi.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 607, nel sito web www.eutekne.it.

La risposta all'interpello ha analizzato la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60, comma 7-*bis* e ss., del D.L. n. 104/2020, chiarendo che la deduzione fiscale della quota di ammortamento sospesa costituisce una facoltà per il contribuente e non, invece, un obbligo.

Avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni di cui all'art. 60, comma 7-*bis* ss. del D.L. n.104/2020 (che consentono, sul piano civilistico, ai soggetti che adottano principi contabili nazionali, di derogare all'ordinario processo di ammortamento, sospendendo l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020), la locuzione "la deduzione della quota di ammortamento non effettuata è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione al conto economico", deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico.

IRES – Strumenti finanziari partecipativi (SFP) acquistati per il recupero dei crediti bancari – Disapplicazione del regime – Equiparazione alle azioni.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 ottobre 2021, n. 727, nel sito web www.eutekne.it.

Ai sensi dell'art. 113 del TUIR, gli intermediari finanziari possono presentare istanza di interpello ex L. 212/2000 all'Agenzia delle entrate, affinché non si applichi la disciplina della *participation exemption* (cd. PEX) per la cessione di partecipazioni derivanti dalla conversione in azioni dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. L'accoglimento dell'istanza comporta, ai fini fiscali, l'equiparazione delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti.

Con la risposta, l'Agenzia interviene con riferimento all'applicazione di questa disposizione in caso Strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da una società a fronte del credito vantato da una banca verso la medesima.

In sintesi, ai fini della disapplicazione richiesta, è necessario che gli SFP ricevuti dalla banca a seguito della conversione dei crediti siano assimilabili alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR.

Nel caso di specie la remunerazione degli SFP risulta rappresentata unicamente dai proventi netti di liquidazione, i quali sono, in sostanza, gli utili netti derivanti dalla gestione dell'affare in relazione al quale essi sono stati emessi.

Si tratta, quindi, di una remunerazione rappresentata integralmente dalla partecipazione agli utili e non da flussi finanziari avulsi dal risultato economico del patrimonio destinato.

Pertanto, tali SFP possono essere equiparati alle azioni ai fini dell'applicazione dell'art. 113 del TUIR, a condizione che gli strumenti in questione siano idonei alla circolazione.

IRES – Cessione delle eccedenze a credito ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 – Controllante non residente – Ammissibilità.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 ottobre 2021, n. 743, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia ha ammesso alla procedura semplificata di cessione infragruppo delle eccedenze IRES di cui all'art. 43-ter, DPR 602/73 un gruppo il cui soggetto cedente è la stabile organizzazione italiana di una società per azioni francese, a sua volta controllata.

L'Agenzia ricorda, in primo luogo, che l'applicabilità della disciplina in argomento è subordinata all'apparenza del cedente e del cessionario allo stesso "gruppo fiscale".

Viene precisato altresì che la società controllante può anche sostanzarsi in una società non residente, ovvero di una società francese come nel caso prospettato.

Diversamente, per le controllate (cedenti o cessionarie del credito) assume rilevanza la forma di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

In merito al requisito del controllo – diretto o indiretto – che deve sussistere tra controllante e controllata, l'Agenzia evidenzia come il tenore letterale della norma non escluda che il controllo indiretto possa essere esercitato per il tramite di più soggetti interposti, anche se non residenti in Italia, purché equipollenti, nella forma giuridica, alle società di capitali.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRES – Transfer pricing – Finanziamenti infruttiferi infragruppo – Prezzo di libera concorrenza.

Cass., sez. trib. 12 ottobre 2021, n. 27636, nel sito web www.eutekne.it

La sentenza della Corte di Cassazione affronta un caso di finanziamento infruttifero infragruppo da una società italiana alla propria controllata estera, affermando che tale vicenda rientra pienamente nella disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR.

Infatti, tale norma non può essere interpretata restrittivamente in modo da ricomprendere le sole operazioni a titolo oneroso, dovendo invece essere applicata, non solo ai componenti di reddito attuali, ma anche a quelli potenziali.

Ne consegue che la qualifica di un finanziamento come infruttifero non può escludere l'applicazione del criterio della valutazione al prezzo di libera concorrenza, con conseguente ripresa a tassazione dell'importo differenziale degli interessi attivi che sarebbero stati praticati tra parti indipendenti.

In merito invece alla deducibilità degli interessi passivi derivanti dall'assunzione del finanziamento bancario, i cui fondi sono stati "rigrati" alla controllata a titolo di finanziamento infruttifero, la Cassazione evidenzia come gli stessi sono inerenti in quanto correlati all'intera attività di impresa esercitata, non essendo invece necessaria la dimostrazione che gli stessi afferiscano a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi.

REDDITI DI CAPITALE

Prassi Amministrativa

Redditi di capitale – Interessi figurativi su finanziamenti infruttiferi - Imponibilità

Conclusioni Avvocato generale 30 settembre 2021, n. C-257/20, nel sito web www.eutekne.it.

Secondo le Conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, se uno Stato opera un prelievo sugli interessi figurativi computati sui finanziamenti infruttiferi concessi alla controllata

locale dalla capogruppo non residente, esso non può beneficiare dell'esenzione nello Stato della fonte:

- né in base alla direttiva 2003/49/CE "interessi e royalties";
- né in base alla direttiva 2011/96/UE "madre-figlia", ove lo Stato qualifichi il finanziamento in apporto di capitale e, conseguentemente, gli interessi figurativi in dividendi.

Entrambe le direttive fanno, infatti, riferimento a distribuzioni "vere e proprie", con effettiva attribuzione di somme di denaro ai benefici, e non sarebbero quindi idonee a regolare il caso degli interessi figurativi.

Redditi di capitale – Proventi realizzati da fondi esteri provenienti da fondi immobiliari italiani – Esenzione da ritenuta.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 ottobre 2021, n. 652, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia delle entrate ha affermato che i proventi da fondi di investimenti immobiliari italiani non devono essere assoggettati a imposizione ex art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001, ancorché i percipienti non residenti siano costituiti con la forma giuridica di *partnership*.

Secondo quanto previsto dal citato articolo, si applica un regime di non imponibilità per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori "*white list*".

Tale regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora l'investitore estero partecipi, unitamente a investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Stati *white list*.

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

"Exit tax e regime della *participation exemption*", di M. BARGAGLI e G. SANNA, su Fisc. Comm. Int. n. 10/2021, pag. 45

Gli AA., per dimostrare la correttezza del principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 10/2021 – secondo il quale nelle operazioni che hanno ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di una azienda (o di un suo ramo) il reddito espresso dal corrispettivo percepito dal dante causa (ricadente tra le plusvalenze di cui all'art. 86 del TUIR) è determinato e tassato, ai fini dell'imposizione sul reddito, solo unitariamente, cioè nel suo complesso, e non può essere riferito ai singoli attivi che compongono l'azienda, per l'effetto, in particolare, di non consentire, pur in presenza dei requisiti "oggettivi e soggettivi", l'applicazione della *participation exemption* (art. 87 TUIR) alle specifiche plusvalenze latenti sulle partecipazioni societarie che ne fanno parte - svolgono una meticolosa comparazione dell'istituto della *Pex* con la *Exit Tax* (art. 166 TUIR), costituente la disciplina, di promanazione comunitaria e attuativa della Direttiva "ATAD UE" 2016/1164, applicabile ai trasferimenti transfrontalieri della proprietà di aziende commerciali insistenti o ricadenti sul territorio nazionale.

Gli AA. evidenziano che in tutte le fattispecie in cui si recide il collegamento con il territorio statale, la plusvalenza imponibile è unitariamente determinata dall'art. 166 TUIR come differenza tra il valore di mercato complessivo ed il corrispondente costo fiscale riconosciuto alle attività e passività non confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione italiana. Infatti "*la sostanziale unitarietà dell'oggetto del trasferimento ... non consente una valorizzazione atomistica delle componenti dell'azienda, ancorché prevalenti*" e, quindi, anche se il trasferimento riguarda una *holding*. Questa interpretazione era stata formulata dall'Agenzia delle entrate già nella circolare n. 6/E del 2006, al par. 5.2., con riferimento agli artt. 86 e 87 del TUIR.

Tanto premesso, l'articolo in commento ricorda che i requisiti soggettivi della partecipazione per poter applicare la *Pex* – quali l'imprenditorialità/commercialità e la residenza in uno Stato non a fiscalità privilegiata - vanno riscontrati nelle società indirettamente partecipate e non nella *holding* che le detiene (art. 87, c. 5, TUIR) valutando i diversi percorsi negoziali attuabili per trasferire un'azienda con i relativi risvolti fiscali, anche in termini di elusività.

Sembrerebbe che, secondo gli AA., se per trasferire un'azienda o un suo ramo si effettua la cessione della partecipazione societaria, l'operazione – che (sempre a detta degli AA.) è agevolata perché esente - potrebbe essere sindacabile ex art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente e riqualficata come cessione isolata della partecipazione non dotata dei predetti requisiti di commercialità e residenza. Viene inoltre duramente contestata ad Assonime la posizione di critica rivolta al predetto principio di diritto nella circolare n. 16 del 2021, in cui afferma che la *Pex* ha natura di norma di sistema e che la sua applicabilità riguarda qualunque forma di cessione/realizzo del valore di azienda, compresa quella che si verifica con il trasferimento della sede di una società all'estero, di cui all'art. 166 del TUIR; secondo la Circolare, il valore delle partecipazioni andrebbe estrapolato, se necessario anche ricorrendo alle tecniche di "*transfer pricing*" per calcolare tanto la plusvalenza esente quanto la minusvalenza indeducibile insita nel prezzo di cessione/valore di realizzo. In particolare, a detta degli AA. l'Assonime "*non ritiene significative le esigenze di proteggere la base imponibile nazionale in occasione del trasferimento di una partecipazione all'estero laddove questa si incorpora in un compendio aziendale che viene estromesso dal territorio dello Stato*". (NM)

“Il *transfer pricing* interno: giustificazioni e criticità applicative”, di M. DAMIANI, su Corr. Trib. n. 11/2021 pag. 923.

L'A., premesso che talvolta ci possono essere motivazioni extrafiscali, più o meno lecite, alla base del fenomeno dello scostamento dai prezzi di mercato nelle operazioni interne – cioè Italia su Italia -tra soggetti giuridici appartenenti allo stesso Gruppo societario o facenti capo allo stesso soggetto economico, osserva che i vantaggi fiscali conseguibili sono riconducibili a differenziali dei regimi impositivi, spesso connessi a temporanei aiuti riservati a particolari aree territoriali o settori produttivi. Peraltro, è frequente anche l'indirizzamento degli utili verso soggetti che hanno perdite fiscali pregresse o correnti da utilizzare, quando non si è istituito un "consolidato fiscale". Questi casi di arbitraggio fiscale sono vietati in quanto sono da considerare sostanzialmente fenomeni di evasione. In altri casi, in cui manca la "frode", la norma elusa, secondo una certa dottrina, sarebbe l'art. 9 del TUIR, in tema di "valore normale", la cui violazione implicherebbe l'attivazione della procedura di cui all'art. 10-*bis* della L. n. 212/2000. Tuttavia, tale tesi è contraddetta da quanto previsto dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 147/2015, che espressamente esclude l'applicazione dell'art. 110, c. 7, del TUIR alle transazioni tra imprese entrambe residenti e/o localizzate in Italia.

Secondo l'A., il valore precettivo delle disposizioni in tema di TP – e delle relative interpretazioni, in sede nazionale o internazionale – sarebbe di invertire l'onere della prova in caso di accertamento, dal momento che la violazione delle condizioni di mercato comporta la antieconomicità dell'operazione per una delle parti e giustifica il ricorso a presunzioni semplici (ma, nella circostanza, gravi, precise e concordanti) per ricostruire imponibili in sede di accertamento, con valenza di contrasto all'evasione. Inoltre, per le operazioni domestiche infragruppo il corretto adempimento degli obblighi documentali consentirebbe al contribuente di beneficiare della "*no penalty rule*" di cui all'art. 6 del DM del 14 maggio 2018.

Tuttavia, osserva l'A., le condizioni economiche delle operazioni infragruppo domestiche, ancor più spesso di quelle estere, possono dar luogo a (o essere la conseguenza di) legittimi "vantaggi compensativi" extrafiscali, che possono essere compensati da una operazione realmente avvenuta, ancorché a condizioni diverse da quelle di mercato, che favoriscano i soci di minoranza. Si tratta di casi in cui non vi è il dolo di evadere le imposte, purché le operazioni stesse siano correttamente contabilizzate. (NM)

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Il luogo di produzione del reddito nello *smart working* “transfrontaliero” di F. DELLI FALCONE, ne Il fisco 41/2021, pag. 3915

L'A. commenta alcune risposte ad interpello pubblicate nel corso del 2021, con le quali l'Agenzia delle entrate affronta nuovamente il tema della fiscalità dei dipendenti in mobilità internazionale che svolgono la propria attività in modalità “agile”, esaminando alcune questioni afferenti alla residenza del lavoratore e al luogo di produzione del reddito. In particolare, le risposte ad interpello nn. 590 e 626, rispettivamente del 15 e del 27 settembre 2021, hanno ad oggetto l'applicazione delle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente sancite dall'art. 51 del TUIR nei confronti di dipendenti la cui attività viene resa in modalità remota dall'Italia a beneficio di società non residenti nel territorio dello Stato, mentre, con le risposte ad interpello nn. 596 e 621, rispettivamente del 16 e del 23 settembre 2021, l'Amministrazione finanziaria si pronuncia in merito alla fruibilità del “regime degli impatriati” da parte di lavoratori che svolgono la propria attività in regime di *smart working*. Il fattore comune alle quattro risposte richiamate nell'articolo in esame, è che il Paese in cui viene svolta l'attività del dipendente in regime di *smart working* rappresenta il luogo di produzione del reddito e su tali basi devono essere considerate le previsioni sia dell'art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR sulla retribuzione convenzionale, sia del regime di favore riservato agli “impatriati”. (SG)

“Esclusi dalla proroga del regime degli impatriati i soggetti non iscritti all'AIRE” di M. LEO, in Corr. Trib. 11/2021 pag. 939.

L'A. esamina criticamente alcune risposte (non pubblicate) ad interpello in cui l'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso alla proroga al regime degli impatriati da parte dei cd. Contro-esodati (art. 2 della Legge n. 238 del 2010) che avevano optato per il regime degli impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015) ma che non si erano mai iscritti all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero prima del rimpatrio. Infatti, a parere dell'Agenzia delle Entrate, ancorché tale iscrizione non fosse richiesta né per l'accesso al regime agevolato dei contro-esodati né per poter esercitare l'opzione per il regime degli impatriati, è invece richiesta, senza possibilità di deroghe e senza possibilità di applicare la sanatoria (art. 5, comma 1, lett. *d*), del DL n. 34 del 2019 - cd. “Decreto Crescita”), dalla norma che consente di fruire della proroga per il regime degli impatriati per ulteriori cinque anni.

Al riguardo si ricorda che la stessa Amministrazione finanziaria in diversi successivi documenti di prassi resi pubblici (a titolo d'esempio risposta ad interpello risposta n. 789 del 24.11.2021) ha confermato l'esigenza dell'iscrizione all'AIRE, anche se ha chiarito che non è richiesta per tutto il periodo di residenza all'estero. Sul punto si veda anche la ns. Circolare n. 1 del 29 dicembre 2021. (GR)

Prassi Amministrativa

Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori residenti in Italia e distaccati all'estero – Prestazione effettuata in *smart working* – Applicazione retribuzione convenzionale – Esclusione.

Risp. Interpello Agenzia entrate 15 settembre 2021, n. 590, nel sito web www.eutekne.it.

Viene confermata l'impossibilità di applicare le retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR al lavoratore residente in Italia e distaccato all'estero, ma che effettua la prestazione nel nostro Paese in modalità *smart working*.

Ciò in quanto lo svolgimento in Italia dell'attività lavorativa in modalità agile comporta la presenza fisica del lavoratore in questione nel nostro Paese e di conseguenza viene a mancare uno dei requisiti fondamentali previsti dal legislatore.

Redditi di lavoro dipendente – Lavoro dipendente svolto da un soggetto non residente in Italia in *smart working* a causa dell'emergenza epidemiologica, invece che nel Paese estero.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 settembre 2021, n. 626, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia ha ritenuto imponente in Italia il reddito di lavoro dipendente percepito da un soggetto non residente che, a causa dell'emergenza epidemiologica, svolge in Italia attività lavorativa in *smart working* per una società Lussemburghese.

In termini generali, l'art. 3, comma 1, TUIR prevede la tassazione dei non residenti per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato ed i redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c) TUIR si considerano quivi prodotti.

Questa disposizione va però coordinata con l'art. 15, § 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo che dispone la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Tale principio di tassazione concorrente trova però un limite nell'art. 15, § 2 della stessa Convenzione, il quale dispone, invece, la tassazione esclusiva nello stato di residenza anche per i redditi erogati come corrispettivo di un'attività di lavoro subordinato svolta nell'altro Stato ove ricorrano congiuntamente tre condizioni e cioè che: il beneficiario soggiorna nello Stato di svolgimento dell'attività per un periodo non superiore a 183 giorni nel caso di un qualsiasi anno fiscale; che le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente nello Stato di svolgimento dell'attività e che da ultimo l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello stato di svolgimento dell'attività.

Ciò premesso, l'Agenzia evidenzia come, nel caso di specie, si renda necessario individuare il "luogo di prestazione" dell'attività lavorativa.

Alla luce delle richiamate disposizioni, l'Agenzia conclude che, nella specie, il reddito percepito dalla persona residente in Lussemburgo per l'attività di lavoro dipendente svolta in Italia rileva fiscalmente anche in Italia.

Reddito di lavoro dipendente – Esercizio delle *stock option* – Svolgimento dell'attività nel *vesting period* - Rilevanza

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 ottobre 2021, n. 707, nel sito web www.eutekne.it.

La risposta a interpello conferma l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, a sua volta mutuato da quello del Commentario all'art. 15 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni, sul regime delle assegnazioni di azioni su base transnazionale.

Il caso esaminato dall'interpello riguarda le azioni di una società non residente originariamente facenti parte di un piano di azionariato destinato ai dipendenti di più società del gruppo (tra cui una controllata italiana), poi riconvertite in uno nuovo piano con la nuova capogruppo, sempre non residente, a seguito del mutamento del controllo per effetto dell'acquisizione del gruppo da parte di un nuovo soggetto.

Sono stati richiamati i criteri contenuti nel Commentario all'art. 15 per cui il potere impositivo dello Stato della fonte è subordinato alla condizione che i redditi in natura derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando invece l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato.

A tali fini:

- se i beneficiari si qualificano come non residenti all'atto dell'assegnazione, vi è tassazione in Italia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c) del TUIR nella misura in cui, nel periodo di maturazione del diritto a ricevere le azioni, la persona abbia esercitato attività di lavoro dipendente in Italia;

- se i beneficiari sono residenti in Italia al momento dell'assegnazione, occorre assoggettare a tassazione l'intero valore delle azioni, fatto salvo lo scomputo dell'eventuale imposta assolta all'estero riferita al periodo di attività lavorativa svolta nell'altro Stato.

REDDITI DIVERSI

Prassi Amministrativa

Redditi diversi – Integrazione del prezzo di una cessione di quote societarie – Trattamento fiscale

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 ottobre 2021, n. 686, nel sito web www.eutekne.it.

Nel caso di cessione di quote societarie, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.

Pertanto, il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre il momento in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.

Quindi, un'integrazione del prezzo percepito nel 2020, in relazione ad una cessione effettuata nel 2015, costituisce per il percettore:

- una plusvalenza su partecipazione "qualificata" imponibile per il 49,72%;
- che concorre al reddito complessivo IRPEF per l'anno 2020, in quanto imponibile nell'anno in cui l'importo viene percepito (secondo il c.d. "principio di cassa").

IVA

Dottrina

"Stop alla scomposizione tripartita del *sale and lease back*: all'orizzonte nuove criticità sul trattamento IVA?", di C. DE IESO, in Corr. Trib. 11/2021, p. 971.

"La cessione c'è o non c'è? L'amletico caso dell'IVA sulla cessione del bene oggetto di *sale and lease back*", di R. CORSO e P. MASPEL, ne Il fisco 40/2021, p. 3813.

"La (ir)rilevanza ai fini IVA del *sale & lease back*", di S. BERNARDI e E. GRECO, in La Gest. Straord. Impr. n. 5/2021, pag. 133

Tutti gli AA. nei propri articoli criticano la sentenza n. 11023/2021 con la quale la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla qualificazione ai fini IVA di un'operazione di *sale and lease back*, ha ritenuto, rivisitando il proprio precedente orientamento e fondandosi esclusivamente sulla disciplina comunitaria trascurando la normativa interna, che nella predetta operazione la vendita posta in essere dal soggetto finanziato non costituisce "cessione di bene" rilevante ai fini IVA.

In sostanza la Suprema Corte si è limitata a rispondere solo con riguardo al primo segmento dell'operazione (vendita senza IVA), senza avvertire l'esigenza di intervenire complessivamente e in modo sistematico per regolare la fattispecie della vendita con successiva locazione finanziaria. La soluzione prescelta, cioè, l'irrelevanza ai fini IVA della vendita, cerca di ricomporre il contrasto con la giurisprudenza europea, che considera il contratto di *sale and lease back* come un'unica operazione complessa e unitaria, avente causa puramente finanziaria e non di trasferimento (non avendo il soggetto acquirente/concedente il potere di disporre del bene come se ne fosse

proprietario), nella quale la vendita e il leasing sono fra loro indissociabili. Al di là del caso concreto, in cui forse tale conclusione potrebbe essere giustificabile, in una prospettiva più ampia occorre soffermarsi sulle differenze di impostazione esistenti, per questa particolare operazione, tra la disciplina nazionale e quella comunitaria, nonché sulla tendenza della giurisprudenza a dare automatico ingresso nell'ordinamento nazionale alle norme delle Direttive comunitarie e alle sentenze della Corte di Giustizia che le interpretano. Tale tendenza, non condivisa dagli AA., appare paradossale laddove si consideri che è la stessa Corte di Giustizia ad avere ripetutamente ribadito l'illegittimità della diretta applicazione delle Direttive comunitarie a danno dei contribuenti che abbiano applicato il diritto nazionale non conforme alle predette Direttive. (SG)

“Regime IVA delle somme pagate sulla base di transazioni” di G. ESCALAR, in Corr. Trib. 11/2021 pag. 864.

L'A. fornisce un'interessante disamina del regime IVA applicabile alle somme pagate sulla base di transazioni concluse per definire liti relative a pretese di natura pecuniaria, aventi ad oggetto il pagamento di maggiori corrispettivi ovvero indennità per risarcimento di danni.

L'esame parte da recenti risposte fornite dall'Agenzia delle entrate (Risposte nn.178/2019, 179/2021, 212/2021 e 401/2021) in cui quest'ultima ha affermato che le somme pagate a tali fini sarebbero assoggettabili ad IVA quali corrispettivi per prestazioni derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 3 del DPR n. 633 del 1972).

Tali indicazioni a parere dell'A. sarebbero condivisibili esclusivamente in presenza di transazioni concluse per definire pretese di natura non pecuniaria, dietro il pagamento di una somma con una modifica del relativo oggetto o titolo, assumendo natura novativa. Diversamente, in presenza di rinunce a pretese di natura pecuniaria, pattuite sulla base di transazioni di natura dichiarativa come effetto diretto del pagamento di quota delle pretese litigiose, secondo l'A. non possono dar luogo all'assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere.

Ai fini della disamina l'A. ha esaminato anche la giurisprudenza comunitaria, secondo cui ai fini della qualificazione di una operazione come imponibile richiede che sia valutata la realtà economica e commerciale. La nozione di prestazioni di servizi ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l'amministrazione fiscale sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo. Tuttavia, è necessario che tali clausole non sottendano a costruzioni di puro artificio.

In un parere l'Avvocato generale della Corte di Giustizia ha affermato che ai fini IVA, mentre sono irrilevanti i motivi per cui le singole parti abbiano concluso i contratti, è rilevante invece la loro causa e cioè la sua funzione economica, vale a dire la funzione concreta che esso è oggettivamente chiamato a svolgere per soddisfare gli interessi delle parti.

Nelle fattispecie esaminate dall'Agenzia delle entrate negli interpelli è sicuramente più aderente alla loro funzione economica configurare le somme pagate a saldo e stralcio della pretesa litigiosa, piuttosto che come corrispettivo per l'assunzione di un obbligo di rinuncia alla lite. La rinuncia ad una lite instaurata per pretese litigiose di natura pecuniaria non comporta di per sé l'attribuzione di un beneficio consumabile per il fatto che si sostanzia nella mera rinuncia ad una cessione di denaro e non implica l'attribuzione di una utilità materiale rilevante ai fini IVA.

L'A. conclude quindi che le somme pagate sulla base di transazioni a parziale soddisfazione di pretese litigiose di natura pecuniaria aventi ad oggetto il riconoscimento di maggiori corrispettivi, quali corrispettivi per prestazioni aggiuntive o revisione prezzi, sono rilevanti ai fini IVA. Diversamente, le somme pagate sulla base di transazioni a parziale soddisfazione di pretese per la riduzione dei corrispettivi o per il riconoscimento di indennizzi non sono rilevanti a fini IVA, in quanto qualificabili come rettifiche di prezzi o risarcimento danni. (GR)

“Le norme IVA in contrasto con la Direttiva o la *ratio legis*” di R. RIZZARDI, in Corr. Trib. 10/2021, pag. 871.

Nel breve scritto vengono evidenziate le distorsioni più significative della Legge IVA rispetto alla Direttiva.

Il recepimento nazionale della Direttiva europea qualifica le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi richiamando contratti nominati dal Codice civile:

- le cessioni di beni sono atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere;
- le prestazioni di servizi sono prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, con una disposizione residuale relativa alle obbligazioni di fare di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.

Viene rilevato un errore di recepimento per il fatto di aver lasciato nelle prestazioni di servizi i contratti d'opera e di appalto, qualunque sia il loro oggetto.

Le prestazioni di servizi, nella Direttiva, costituiscono una categoria residuale per le operazioni che non possono essere considerate cessione dei beni, rispetto alla norma nazionale che, dopo aver elencato una serie di contratti nominati, ha una disposizione residuale che parla di prestazioni dipendenti da "obbligazioni di fare, non fare e di permettere, quale ne sia la fonte".

I risarcimenti conseguenti ad inadempimento, e non solo quelli per responsabilità extracontrattuale, non costituiscono mai corrispettivi di una cessione di beni o prestazioni di servizi.

Va quindi ripristinata la norma in coerenza con la Direttiva, eliminando la tentazione di tassare le obbligazioni di fare o non fare conseguenti non all'esecuzione del contratto, ma alla sua patologia per inadempimento.

Con le modifiche del 1979, conseguenti al recepimento della Sesta Direttiva, il nostro ordinamento sul calcolo del pro-rata è passato dall'imputazione specifica con ripartizione proporzionale solo per i costi promiscui al *pro-rata* generale, da cui si può uscire solo con la separazione di attività.

Considerando che la norma della Direttiva prevede che la disposizione nazionale possa obbligare o autorizzare l'uso del pro-rata generale, la soluzione suggerita dall'A. è quella di prevedere come regola normativa il pro-rata solo sui costi promiscui e la possibilità di optare per quello generale solo quando non esistono importi rilevanti da detrarre, riferibili specificamente ad operazioni imponibili. (EM)

“Regime IVA delle transazioni: corrispettivi rilevanti o risarcimenti?” di G. STANCATI, ne Il fisco 38/2021 pag. 3631.

L'A, traendo spunto dalla Circolare Assonime n. 26/2021, ha fornito un'approfondita disamina del trattamento ai fini IVA delle transazioni, tenendo altresì conto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 20316 del 15 luglio 2021) e dell'ondivaga prassi amministrativa.

L' Agenzia delle Entrate, dopo aver affermato in precedenza la necessità di una valutazione puntuale delle transazioni, volta ad approfondire gli elementi sottostanti la vicenda negoziale (cfr. Risposte ad interpello nn. 178 e 387 del 2019), più recentemente (cfr. Risposte ad interpello nn. 145, 179, 212 e 356 del 2021) ha affermato che l'impegno a non avviare o proseguire iniziative giudiziali per il soddisfacimento di diritti che si assumono violati determina una prestazione di fare/non fare autonomamente rilevante ai fini IVA (Art. 3 del DPR n. 633/1972), quale accettazione di quanto concesso alla controparte. Tale recente filone interpretativo si incanala nell'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 23668 del 2018). La Suprema Corte in precedenza aveva anche affermato che per la pretesa tributaria non era sufficiente la sola rinuncia per fondare il presupposto oggettivo (sentenza n. 13515 del 2020) e che è sempre necessario che l'obbligazione comporti un "consumo".

Proprio sul presupposto della previsione di un "consumo" si fondano le argomentazioni portate da Assonime nella richiamata Circolare.

Come correttamente osservato dall'A., la norma di riferimento più che fornire una definizione di prestazione di servizio, individua la relativa fonte obbligatoria e, più in particolare, per la fattispecie in esame fa generico riferimento agli obblighi di fare, non fare e permettere. Ai fini dell'imponibilità IVA è, invece, necessario che l'operazione dia luogo ad un servizio consumabile e cioè che vi sia un consumatore identificabile oppure un vantaggio che possa considerarsi un elemento costitutivo del costo sostenuto dal soggetto beneficiario di un'attività commerciale.

A parere di Assonime, la transazione, sia essa novativa o meno, non ha ad oggetto una rinuncia remunerata, ovvero la preclusione ad avviare o proseguire la controversia verso il riconoscimento di

un *tantundem*, ma ne rappresenta l'effetto naturale, laddove la sostanza del negozio transattivo deve farsi risalire alle questioni insorte e composte tra le parti. Inoltre, da un punto di vista tributario, sostenere lo schema "rinuncia verso corrispettivo" porterebbe ad una prestazione estranea alla catena produttiva, portando all'estrema conseguenza di equiparare l'IVA ad un'imposta d'atto.

L'Associazione avversa, inoltre, la posizione di parte della dottrina che porterebbe a configurare la transazione come una prestazione permutativa (art. 11 del DPR n. 633 del 1972), con difficoltà/impossibilità a determinare la base imponibile IVA.

Assonime considera la transazione come uno strumento deflattivo del contenzioso, da cui fa discendere una sorta di neutralità fiscale, così come avviene ai fini dell'imposta di registro.

Da un punto di vista pratico, l'inquadramento tributario simula lo scenario che si sarebbe determinato qualora ci fosse stato l'adempimento tempestivo ovvero a seguito di un provvedimento giurisdizionale. Pertanto, qualora l'originario oggetto del contendere coinvolgesse presunte patologie contrattuali e conseguenti richieste risarcitorie, assumerà rilievo il regime di esclusione (art. 15 del DPR n. 633 del 1972). A parere dell'Associazione, non rileva la circostanza che il quantum concordato risulti inferiore alla richiesta iniziale e che la parte debitrice non riconosca alcuna responsabilità. (GR)

Prassi Amministrativa

IVA – Servizi relativi alle attività di pagamento effettuate con carte di credito, carte pre-pagate, etc – Esenzione.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2021, n. 735, nel sito web www.eutekne.it.

La messa a disposizione di una piattaforma tecnologica a favore di una banca, affinché questa possa rendere i propri servizi ai clienti finali, costituisce un'operazione soggetta ad IVA con aliquota ordinaria; l'intervento diretto nelle procedure di esecuzione bancarie che modifica le situazioni giuridiche ed economiche dei suddetti clienti finali è, invece, riconducibile nel perimetro delle operazioni esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 1 del DPR 633/72.

L'Agenzia delle entrate, richiamando la giurisprudenza UE e la propria precedente prassi ha affermato che mentre le prestazioni che non generano esposizioni a debito o a credito per il cliente (raccolta, catalogazione dei clienti, anagrafica, messa a disposizione dell'interfaccia informatica) costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, i servizi di pagamento, incidendo sulla sfera giuridica ed economica del destinatario, possono beneficiare dell'esenzione.

L'Agenzia precisa, infine, che i servizi di trasmissione di dati, attraverso SMS o altri strumenti digitali, che vengono forniti ai clienti finali e che riguardano le operazioni di pagamento, in virtù della loro connessione oggettiva con queste ultime, possono godere dell'esenzione IVA, attesa la sussistenza del nesso di accessorietà

TRUST

Dottrina

"In pubblica consultazione lo schema di circolare sul trattamento fiscale del trust. Imposizione diretta e monitoraggio fiscale alla luce delle osservazioni dei principali stakeholder" di E. MARVULLI, in La Gest. Straord. Impr. 5/2021, pag. 43

I temi su cui sono stati forniti i primi chiarimenti nello schema di Circolare in consultazione sono numerosi e complessi.

L'A. si sofferma in particolare sul regime di tassazione del reddito prodotto dal trust fiscalmente trasparente con beneficiari individuati residenti.

A tal riguardo l'Agenzia ribadisce che il reddito prodotto dal trust è imponibile in capo al beneficiario individuato residente, quale reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies* TUIR, a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto nel territorio dello Stato.

Diversamente, il reddito prodotto dal *trust* fiscalmente opaco residente è imponibile solo in capo al trust e le eventuali attribuzioni reddituali a favore di beneficiari residenti sono fiscalmente irrilevanti in quanto mere movimentazioni finanziarie.

Dopo le modifiche introdotte dall'art.13 del D.L. n. 124/2019, se il trust è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi prodotti, si considera a fiscalità privilegiata, i redditi corrisposti ai beneficiari residenti, anche se non individuati, costituiscono redditi di capitale ai sensi del secondo periodo della citata lett. *g-sexies*.

Lo schema della circolare precisa che il *trust* si intende stabilito nel luogo in cui lo stesso è ritenuto fiscalmente residente secondo le regole della stessa giurisdizione e, al riguardo, l'Agenzia introduce delle esemplificazioni per meglio capire il concetto di stabilimento del *trust*.

Le conclusioni sono analoghe anche nel caso in cui il criterio di determinazione della residenza fiscale sia l'oggetto principale del *trust*, nel qual caso bisognerà attribuire rilevanza al luogo in cui è effettivamente e concretamente esercitata l'attività del *trust*, al di là della residenza del *trustee*.

Una volta individuato il Paese di residenza fiscale, il *trust* opaco sarà considerato stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata laddove il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti risulti inferiore al 50% di quello che sarebbe stato applicabile se fosse stato residente in Italia, sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 47-bis, comma 1 lett. b) TUIR, quand'anche si tratti di un Paese dell'Unione Europea o appartenente alla Spazio Economico Europeo.

A tal fine sarà necessario confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal *trust* nel Paese di residenza fiscale con l'aliquota IRES vigente nel periodo d'imposta in cui i redditi sono corrisposti e qualificati come redditi di capitale in capo al beneficiario.

Anche qui la circolare sintetizza delle fattispecie a titolo esemplificativo.

Lo schema di circolare contiene l'importante precisazione che non sarà possibile interpellare l'Amministrazione finanziaria per dimostrare che la costituzione del *trust* opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La circolare affronta il rapporto tra trust e monitoraggio fiscale, mettendo a confronto prassi e dottrina e richiamando l'attenzione sulla mancata emanazione del provvedimento attuativo espressamente previsto dall'art. 4 del decreto sul monitoraggio fiscale, che dovrebbe contenere le modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale.

Il provvedimento attualmente in vigore è infatti ancora fermo alla versione del 2013 ed è stato superato di fatto dalle modifiche introdotte dalla novella del 2017 che hanno riscritto le regole di determinazione dei titolari effettivi, anche dei trust con eliminazione delle soglie partecipative previgenti.

Dopo una ricognizione dei principi cardine, viene approfondito il tema dei titolari effettivi del *trust*, da un lato confermando alcune delle indicazioni già espresse in altri documenti di prassi, ad esempio sull'esclusione dal monitoraggio per *trustee*, guardiano e disponente e, dall'altro fornendo una serie di inedite precisazioni.

Particolarmente importante è la parte in cui l'Amministrazione finanziaria afferma per la prima volta che gli obblighi di monitoraggio fiscale spettano ai beneficiari di *trust* opachi non residenti che siano documentalmente identificati o identificabili, posizione, peraltro, confermata nella risposta a interpello 693/2021.

L'*iter* logico seguito parte dalla considerazione che, nel caso di *trust* opaco non residente in Italia, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Ne discende che, qualora nell'atto istitutivo del *trust* discrezionale non residente risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili, questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW.

La totalità degli operatori che sono intervenuti sul tema ha suggerito all'Amministrazione di rivedere questa posizione per difetto di una relazione di fatto con la fonte da cui il beneficiario possa ricavare, anche in via solo potenziale, il diritto all'attribuzione di un capitale o di un reddito imponibile in Italia.

Secondo gli operatori sancire l'obbligo indistintamente per tutti i beneficiari identificati pare eccessivo e travalicherebbe la ratio di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi che derivano da patrimoni detenuti all'estero da taluni soggetti residenti.

Senza contare che in tal modo si produrrebbero effetti discriminatori perché si finirebbe per imporre l'obbligo di monitoraggio sul beneficiario individuato o facilmente individuabile solo se il *trust* opaco è stabilito all'estero.

L'Agenzia ha introdotto una inedita causa di esonero a favore dei cd. titolari di interessi successivi ossia di coloro che, seppur identificati o identificabili, diverrebbero beneficiari solo al venir meno dei primi beneficiari. Tali soggetti, pur se perfettamente identificati, non hanno alcun obbligo di dichiarazione perché non sono destinatari di reddito o di attribuzioni patrimoniali e l'obbligo ricade sui titolari di interessi antecedenti.

Tuttavia, la causa di esonero viene meno nell'ipotesi in cui l'atto istitutivo di *trust* o documenti successivi prevedano specifiche clausole per cui i titolari di interessi successivi possano essere, anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o di capitale. In questa ipotesi sono obbligati a presentare il quadro RW sia i titolari di interessi antecedenti che i titolari di interessi successivi, nei confronti dei quali vale la presunzione di conoscenza nel caso di eventuale attribuzione disposta discrezionalmente a loro favore dal *trustee*. (EM)

“Trust e nuovi obblighi di monitoraggio fiscale alla luce della bozza di circolare sul *trust*” di S. MASSAROTTO, ne Il fisco 37/2021, pag. 3553

Con la bozza di circolare posta in consultazione dall'Agenzia delle entrate vengono forniti chiarimenti relativamente alla disciplina fiscale del *trust*, che tengono conto sia delle importanti novità normative recentemente intervenute in tema di imposizione diretta e sia delle diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità in ordine alle imposte sulle successioni e donazioni.

Con riferimento alle disposizioni normative sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28/6/1990 n. 167 (quadro RW) l'Agenzia, dopo aver ripercorso i punti salienti della disciplina, ha ribadito il principio secondo cui il richiamo operato dalle disposizioni normative in tema di monitoraggio fiscale alla nozione di titolare effettivo contenuta nella disciplina antiriciclaggio non consente di traslare acriticamente tale definizione ai fini degli obblighi di compilazione del quadro RW, dovendola, invece, contestualizzare con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale.

Conseguentemente vengono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale il *trustee*, il disponente e il guardiano sulla base della considerazione che non sarebbe in linea con le finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW ai predetti soggetti, in particolar modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste già in capo al *trust* o al beneficiario titolare effettivo.

L'Agenzia, nell'affrontare il tema degli obblighi di monitoraggio fiscale per i beneficiari di *trust* esteri, afferma che a tali fini è sufficiente che i beneficiari “siano individuati o facilmente individuabili”.

Ciò comporta che qualora nell'atto di *trust* opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili, questi ultimi, se residenti in Italia, sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW.

Anche nel caso di *trust* discrezionale, assume rilevanza la presenza attuale dei beneficiari, che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell'atto istitutivo o in altri atti successivi del *trust*.

Detta precisazione rappresenta un cambio di rotta rispetto al precedente orientamento e meriterebbe di essere ulteriormente specificata in quanto troppo ampia e generica.

Secondo l'A. la portata dell'affermazione dell'Agenzia dovrebbe essere letta in questo senso: gli obblighi di compilazione del quadro RW devono essere limitati a quei soggetti che possono beneficiare delle utilità del *trust* e, quindi, ai beneficiari che possono essere puntualmente identificati, intendendosi con ciò sia quelli nominativamente menzionati sia quelli comunque individuabili all'interno di una categoria di beneficiari sostanzialmente chiusa, a condizione che siano quantomeno potenziali titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione del *trust fund*.

Diversamente, ove gli stessi fossero dei beneficiari puramente discrezionali, non sarebbe coerente alle finalità delle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale l'attribuzione generalizzata degli obblighi di monitoraggio fiscale a soggetti che godono di una mera aspettativa di diventare titolari di un interesse.

L'interpretazione proposta dall'A. sarebbe peraltro l'unica in linea con la circolare 10/2/2021 n. 2/E, ove l'Agenzia – nell'ambito dei chiarimenti resi relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione in recepimento della Direttiva DAC6 – ha precisato, in tema di titolarità effettiva di un *trust*, che per beneficiari del *trust* si intendono coloro che al momento dell'apertura del conto sono titolari di diritti verso il *trustee*. (EM)

“Trust: spunti di riflessione alla luce dei recenti documenti di prassi dell’Agenzia” di A. VALENTE e I. VIOLA, in Fisc. comm. Int. 11/2021, pag. 51

Il breve scritto esamina alcune risposte agli interpelli (nn. 106/2021; 351/2021; 352/2021) relativi al tema della residenza fiscale e ne evidenzia alcune criticità. (EM)

VARIE

Dottrina

“Tassazione dei redditi di natura finanziaria: principi e criteri direttivi troppo generici e indeterminati” di G. CORASANITI, ne Il fisco 42/2021, pag. 4007

L'articolo esamina l'attuale sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria, rispetto al quale lo schema di Legge delega per la revisione del sistema fiscale, risulta privo di chiari principi e criteri direttivi al fine di evidenziarne, da un lato, eventuali criticità e, dall'altro, di individuare alcune soluzioni che possano contribuire a delineare un progetto di modifica coerente con gli obiettivi di rilancio economico del Paese.

Il legislatore dovrebbe procedere alla riunificazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in una unica categoria reddituale, in modo da omogeneizzare le basi imponibili.

Il percorso verso detta unificazione dovrebbe comportare l'applicazione di un'unica aliquota del 26% (o comunque di un'aliquota almeno pari a quella applicata ai fini IRES, ovvero pari a quella del primo scaglione IRPEF) sul risultato netto dei redditi finanziari prodotti o realizzati nello stesso periodo di imposta.

Ciò consentirebbe la compensazione, ad oggi incomprensibilmente impedita, di interessi, proventi ed utili con plusvalenze e minusvalenze.

Tra le varie proposte di riforma formulate l'A. segnala quelle elaborate dal gruppo di lavoro dell'AIPSDT (Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario) cui lo stesso fa parte in veste di coordinatore insieme al Prof. Marchetti.

Il documento racchiude una proposta di riforma articolata nei seguenti punti:

- unificazione della disciplina di tutti i redditi finanziari, di qualsiasi natura, nella nuova categoria reddituale denominata “ Redditi Finanziari”, intendendo per tali “ qualsiasi provento derivante dall'impiego di capitale, nonché le plusvalenze realizzate ed i differenziali conseguiti in dipendenza di o in relazione ai prodotti finanziari e strumenti finanziari comunque denominati”, confermando tuttavia l'approccio casistico oggi esistente sulle diverse fattispecie reddituali anche ai fini della determinazione dei proventi, utili, interessi, plusvalenze e minusvalenze;
- fissazione di un'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari a quella dell'imposta sul reddito delle società vigente al momento della erogazione del reddito ed applicazione della medesima aliquota anche ai redditi derivanti dai titoli di Stato ed assimilati. Tuttavia, in questo ultimo caso l'aliquota dovrebbe essere computata su una base imponibile ridotta in misura tale da pervenire ad una tassazione effettiva di detti redditi pari al 12,50%;
- introduzione del regime opzionale del “risparmio intermediato”, in forza del quale l'intermediario che ha in deposito, custodia, amministrazione o gestione, i prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari, e gli strumenti finanziari, comunque denominati, applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari

percepiti o realizzati nell'ambito del medesimo rapporto, con previsione di un prelievo dell'imposta sostitutiva a titoli di acconto su base mensile e a conguaglio su base annuale.

- riporto dell'eventuale eccedenza negativa annuale, senza limiti temporali, nella misura dell'80% del risultato complessivo netto dei redditi finanziari percepiti o realizzati nei periodi di imposta successivi nell'ambito dello stesso rapporto di custodia; analoga previsione di riporto dell'eventuale eccedenza negativa annuale anche nell'ambito del regime dichiarativo;
- abrogazione del regime del risparmio amministrato e del regime del risparmio gestito;
- previsione di misure volte ad incentivare la sottoscrizione, l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari relativi ad investimenti sostenibili, intendendo per tali quegli investimenti volti a creare un impatto positivo misurabile in ambito ambientale e misure volte ad incentivare l'emissione, la circolazione di strumenti finanziari emessi da PMI e start up innovative;
- revisione del sistema sanzionatorio delle violazioni relative ai redditi finanziari;
- coordinamento del regime tributario dei redditi finanziari con altre forme di imposizione relative a manifestazione di ricchezza connesse alle attività finanziarie.

Oltre al superamento della dicotomia dei redditi di capitale e dei redditi finanziari, in attesa dell'unificazione, sarebbe auspicabile anche la razionalizzazione della categoria dei redditi diversi che hanno da sempre rappresentato una categoria priva di una autonoma caratterizzazione concettuale.

A partire dall'entrata in vigore del Testo Unico, la categoria dei redditi diversi ha racchiuso in sé una tipologia variegata ed eterogenea di redditi, privi di collegamento fra loro ed accomunati dalla circostanza di determinare un incremento di ricchezza e dalla carenza dei requisiti che caratterizzano le altre categorie reddituali.

Ciò posto, l'attuale categoria dei redditi diversi risulta non omogenea.

Sarebbe giunto il momento di mettere mano all'art. 67 TUIR, annoverando al suo interno quelle fattispecie ad oggi prive di regolamentazione.

L'A. si riferisce soprattutto alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle monete virtuali.

Il fenomeno, consistente nella realizzazione di transazioni mediante l'utilizzo di monete virtuali, rappresenta, ad oggi, una realtà in costante crescita e sarebbe quanto mai opportuno che il legislatore provvedesse ad una sistemazione organica del fenomeno anche e soprattutto sotto il profilo fiscale, al fine di confermare che le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di criptovalute rientrino nell'ambito di imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere ai sensi del citato art. 67 TUIR, con conseguente rilevanza anche delle relative minusvalenze, o dei differenziali realizzati da altre attività di investimento finanziario. (EM)

“Il regime fiscale dei redditi delle criptovalute conseguite dai privati>>” di G. ESCALAR in Corr. Trib. 10/2021 pag. 835.

L'A. ha fornito l'inquadramento fiscale dei redditi delle criptovalute conseguite da privati, partendo dalla qualificazione come valute estere fornita dall'Agenzia delle entrate.

Prioritariamente è stato precisato che le criptovalute o token, cioè le rappresentazioni digitali di valori o di diritti generate mediante la cd. Tecnologia del registro distribuito, si sono diffuse nelle seguenti tre diverse configurazioni:

- a) *Payment o currency token* -> criptovalute o *stable coin*, cioè dei token rappresentativi di valute aventi corso legale;
- b) *Security token* -> token rappresentativi di diritti patrimoniali e/o amministrativi nei confronti degli emittenti;
- c) *Utility token* -> token rappresentativi del diritto a beni o a servizi.

L'Agenzia delle Entrate in alcuni documenti di prassi (Circolare n. 72/E del 16 settembre 2016 e risposta ad interpello n. 956/39 del 14 gennaio 2008 e n. 110 del 20 aprile 2020) ha ritenuto che le criptovalute sono assimilabili alle valute estere agli effetti dell'imposizione dei redditi dei privati.

L'A. ritiene, invece, le criptovalute di difficile inquadramento da un punto di vista giuridico. Infatti, non le ritiene configurabili come:

- beni materiali (ai sensi dell'art. 810 del Cod. Civ.) in quanto, pur essendo autonomamente negoziali, non costituiscono "cose" per essere prive di una consistenza fisica (sono normalmente costituiti da codici alfanumerici);
- beni immateriali (diversamente da quanto affermato dall'IFRS), in quanto sono un *numerus clausus*;
- strumenti finanziari, tassativamente individuati nel TUF (v. sez. I dell'Allegato C), in quanto non presentano uno dei tre requisiti richiesti dalla Consob e cioè il riconoscimento di un rendimento finanziario;
- mezzo di pagamento, in quanto, seppure utilizzate su base volontaria come mezzo di pagamento, mancano gli ulteriori due requisiti che caratterizzano le valute e cioè (i) non sono utilizzate come unità di conto e (ii) non possono essere utilizzate come riserva di valore poiché il loro valore è molto volatile.

La posizione interpretativa dell'AE trova conferme nelle integrazioni apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 alla normativa sul monitoraggio fiscale (art. 1 del Dl n. 167 del 1990) che, più in particolare, ha incluso tra le operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento da comunicazione a cura degli intermediari finanziari anche quelle effettuate in valuta virtuale, che ha definito come "*ogni rappresentazione digitale di valore, non emesse né garantita da un banca centrale o da una Autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento*". Per l'A. l'assimilazione alle valute estere comporta che si realizzano:

- redditi di capitale, quelli realizzati mediante (i) la concessione della disponibilità temporale, attuale o potenziale, di criptovalute (lett. da a) a g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 TUIR) ovvero (ii) l'impiego di capitali in criptovalute, qualora siano trasferiti a terzi con obbligo di restituzione (lett. h) del comma 1 dell'articolo 44 TUIR);
- redditi diversi di natura finanziaria (lett. da c-ter) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 TUIR), qualora si realizzino plusvalenze derivanti da:
 - o cessione a titolo oneroso di criptovalute di cui si sia acquisita ovvero mantenuta la disponibilità per finalità d'investimento. Si tratta di una presunzione assoluta. È stato equiparato a tale fattispecie il loro prelievo da depositi o conti correnti;
 - o cessione a titolo oneroso o il prelievo di criptovalute acquistate o mantenute come strumento di investimento e mantenute su depositi e conti correnti nel periodo d'imposta per almeno sette giorni lavorativi consecutivi, per un importo superiore al limite di 51.645,69 euro. Quindi a parere dell'A. è necessaria l'esistenza di rapporti di deposito o di conto corrente che presuppongono una controparte, che detenga la chiave privata (quindi *custodial account* intrattenuti presso *exchange o custodian*). Al riguardo l'Agenzia delle entrate sembra avere una posizione meno rigida in quanto ritiene che occorre tener conto delle criptovalute detenute in *wallet*, indipendentemente dalla loro tipologia (*custodial/non custodial wallet* da parte dell'utente). Secondo l'A. si configura cessione a titolo oneroso di criptovalute ogni qual volta i token siano scambiati con euro, valute estere o altre criptovalute;
 - o cessione a titolo oneroso di criptovalute cedute a termine, indipendentemente dal fatto che siano detenute su depositi e conti corrente (plusvalenza data dalla differenza tra il cambio a pronti in vigore alla data di stipula del contratto di cessione e il corrispettivo di cessione a termine – cfr. comma 6 dell'art. 68 TUIR);
 - o cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli, certificati e partecipazioni in OICVM con pagamento di criptovalute. In tal caso la plusvalenza è data dalla differenza tra il costo fiscale di tali attività e il valore normale delle criptovalute percepite.

Sono imponibili come redditi diversi altresì i differenziali realizzati mediante contratti a termine di tipo traslativo o differenziale su criptovalute.

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di criptovalute e i differenziali realizzati mediante contratti a termine su criptovalute percepiti e sostenuti in ciascun periodo d'imposta devono essere sommati algebricamente agli altri redditi di natura finanziaria e alle relative perdite percepiti e sostenuti nel medesimo periodo. L'eventuale differenza positiva risultante da tale somma algebrica è assoggettabile ad imposta sostitutiva dal contribuente nella dichiarazione dei redditi con aliquota del 26%. Non è ammesso l'esercizio per il regime del risparmio amministrato per le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di criptovalute detenute su depositi e conti correnti. Tale opzione è invece ammessa per le plusvalenze realizzate mediante la

cessione a termine di criptovalute. Gli intermediari abilitati ad applicare l'imposta sostitutiva sono esclusivamente le banche, le SIM, le società fiduciarie, le SGR residenti o stabilite in Italia e Poste Italiane. Ne sono, quindi, esclusi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e gli altri intermediari non finanziari. (GR)

Dottrina

ALBANO G., “DTA convertibili in crediti di imposta anche per più operazioni straordinarie, ma con attivo conteggiato una sola volta” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	Pag. 5
ALBANO G., “La conversione delle DTA tra operazioni straordinarie e cessione di crediti deteriorati” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 6
BARBAGLI M., SANNA G., “Exit tax e regime della <i>participation exemption</i> ” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 19
BERNARDI S., GRECO E., “La (ir)rilevanza ai fini IVA del <i>sale & lease back</i> ” (IVA)	“ 23
CORASANITI G., “Tassazione dei redditi di natura finanziaria: principi e criteri direttivi troppo generici e indeterminati” (VARIE)	“ 29
CORSO R., MASPEL P., “La cessione c’è o non c’è? L’amletico caso dell’IVA sulla cessione del bene oggetto di <i>sale and lease back</i> ” (IVA)	“ 23
DAMIANI M., “Il <i>transfer pricing</i> interno: giustificazioni e criticità applicative” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 20
DE IESO C., “Stop alla scomposizione tripartita del <i>sale and lease back</i> : all’orizzonte nuove criticità sul trattamento IVA?” (IVA)	“ 23
DELLI FALCONE F., “Il luogo di produzione del reddito nello <i>smart working</i> “transfrontaliero”” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 21
ESCALAR G., “Il regime fiscale dei redditi delle criptovalute conseguite dai privati” (VARIE)	“ 30
ESCALAR G., “Regime IVA delle somme pagate sulla base di transazioni” (IVA)	“ 24
GAIANI L., “L’abolizione del <i>Patent Box</i> e la nuova <i>super</i> deduzione delle spese sui beni immateriali” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 8
LEO M., “Esclusi dalla proroga del regime degli impatriati i soggetti non iscritti all’AIRE” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 21
MAIESE V., MICHELUTTI R., ROSSI L., “ <i>Double relief</i> e credito per imposte estere” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 3
MARVULLI E., “In pubblica consultazione lo schema di circolare sul trattamento fiscale del <i>trust</i> . Imposizione diretta e monitoraggio fiscale alla luce delle osservazioni dei principali <i>stakeholder</i> ” (TRUST)	“ 26
MASSAROTTO S., “ <i>Trust</i> e nuovi obblighi di monitoraggio fiscale alla luce della bozza di circolare sul <i>trust</i> ” (TRUST)	“ 28
MONASTEROLO R., BONARELLI P., “Accordi di <i>cash pooling</i> : aspetti di <i>transfer pricing</i> ” (IRES)	“ 16

RIZZARDI R., Le norme IVA in contrasto con la Direttiva o la <i>ratio legis</i> (IVA)	Pag. 23
ROLLE G., SCARFONE F., “Dividendi esteri e regimi fiscali privilegiati fra problemi permanenti e questioni di diritto transitorio” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 4
STANCATI G., “Regime IVA delle transazioni: corrispettivi rilevanti o risarcimenti?” (IVA)	“ 25
TRETTEL S., “Trasformazione delle DTA e consolidato: soggetto titolato e regime dei flussi compensativi” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 9
VALENTE A., VIOLA I., “Trust: spunti di riflessione alla luce dei recenti documenti di prassi dell’Agenzia” (TRUST)	“ 29

Prassi Amministrativa

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 agosto 2021, n. 539 (IRES)	“ 17
Ris. Agenzia delle entrate 7 settembre 2021, n. 57 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 10
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 settembre 2021, n. 590 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 21
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 settembre 2021, n. 594 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 11
Risp. Agenzia delle entrate 16 settembre 2021, n. 596 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 11
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 607 (IRES)	“ 17
Prov. Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 238235 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 10
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2021, n. 735 (IVA)	“ 25
Risp. Agenzia delle entrate 23 settembre 2021, n. 621 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 11
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 settembre 2021, n. 626 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 22
Conclusioni Avvocato generale 30 settembre 2021, n. C-257/20 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 18
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 ottobre 2021, n. 652 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 19
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 ottobre 2021, n. 667 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 12
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 ottobre 2021, n. 686 (REDDITI DIVERSI)	“ 23

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 ottobre 2021, n. 694 (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	Pag. 16
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 ottobre 2021, n. 696 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 12
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 ottobre 2021, n. 703 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 12
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 ottobre 2021, n. 705 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 13
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 ottobre 2021, n. 707 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 22
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 ottobre 2021, n. 710 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 13
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 ottobre 2021, n. 727 (IRES)	“ 17
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 ottobre 2021, n. 728 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2021, n. 732 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 ottobre 2021, n. 743 (IRES)	“ 18
Prov. Agenzia delle entrate 30 novembre 2021, prot. n. 338266/2021 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 14

Giurisprudenza

Cass., sez. trib. 9 settembre 2021, n. 24258 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 3
Cas., sez. trib. 12 ottobre 2021, n. 27636 (IRES)	“ 18